

Webinar
**COLLABORAZIONI, AGGREGAZIONI E RETI
D'IMPRESA:
caratteristiche, vantaggi e opportunità**

Relatore: Stefano Garelli

30 giugno 2020

COLLABORAZIONI, AGGREGAZIONI E RETI D'IMPRESA

Caratteristiche, vantaggi e opportunità

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

Argomenti:

- Accordi di (semplice) collaborazione commerciale
- Consorzi e società consortili
- Raggruppamenti temporanei di imprese
- Contratto di rete
- GEIE
- Joint ventures
- Casistica operativa

COLLABORAZIONI, AGGREGAZIONI
E RETI D'IMPRESA

Caratteristiche, vantaggi e opportunità

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

ACCORDI DI (SEMPLICE) COLLABORAZIONE COMMERCIALE

ACCORDI DI (SEMPLICE) COLLABORAZIONE COMMERCIALE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

ACCORDI DI (SEMPLICE) COLLABORAZIONE COMMERCIALE

Poiché nell'ambito degli accordi di (semplice) collaborazione commerciale o industriale **le imprese dell'accordo operano in modo indipendente** l'una dall'altra **valgono le regole generali**.

Casistica operativa:

- Società italiana che fornisce **impianti a clienti esteri** e affida l'installazione / montaggio ad altra società italiana in base a contratto di sub-appalto nell'ambito di una collaborazione di lungo periodo;
- Partecipazione a **fiere all'estero** (eventualmente con unico stand) da parte di **più imprese con prodotti complementari**, le quali, in tal modo presentano, ai visitatori una gamma maggiormente ampia di prodotti, con suddivisione dei costi della partecipazione;
- Apertura di uno **show room** in Paese estero, da parte di più imprese con prodotti complementari, con suddivisione dei costi di tale struttura; si ricorda che, ai fini fiscali, l'operatività di tale modalità di presenza, é molto limitata (**semplice esposizione di prodotti, NO attività di vendita in loco**; la vendita deve essere eseguita dagli uffici vendite Italia o da agenti indipendenti locali; in caso contrario, RISCHIO STABILE ORGANIZZAZIONE: diritto del Paese di insediamento di pretendere la registrazione fiscale dell'impresa italiana, con conseguente obbligo di pagamento delle imposte).
- Etc.

COLLABORAZIONI, AGGREGAZIONI
E RETI D'IMPRESA

Caratteristiche, vantaggi e opportunità

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

CONSORZI

Il consorzio, sotto il profilo fiscale, è una **struttura neutra**. La sua qualificazione fiscale (ente commerciale o ente non commerciale) dipende dalla concreta attività esercitata al fine di raggiungere lo scopo sociale.

In pratica:

- Nel caso di un consorzio che in via esclusiva o prevalente svolge attività commerciali (come definite dall'articolo 55 del Dpr n. 917/1986: cessioni di beni o prestazioni di servizi, verso corrispettivo, nei confronti di terzi e/o degli stessi consorziati): **ente commerciale**;
- Consorzio che in via esclusiva o prevalente NON svolge attività commerciali (ad esempio: svolge un'attività di mero coordinamento dei consorziati): **ente NON commerciale**.

Normalmente:

- il **consorzio con attività esterna** viene qualificato come ente commerciale;
- mentre il **consorzio con attività interna** viene qualificato come ente non commerciale.

NB: nel seguito ci si limita a prendere in considerazione il consorzio ente commerciale.

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

Il consorzio ente commerciale è **SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA** riguardo ai seguenti tributi:

- **IVA** (Dpr n. 633/1972)
- **IRES** – Imposta sul reddito delle società (Dpr n. 917/1986 – TUIR): aliquota 24% sul reddito imponibile
- **IRAP** – Imposta Regionale sulle Attività Produttive (D.Lgs. N. 446/1997): aliquota 3,9% sul valore della produzione netta al pari di una SRL.

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

I **CONSORZI ENTI COMMERCIALI**:

- Sono iscritti al Registro delle Imprese;
- Sono dotati di codice fiscale e di partita Iva
- Devono tenere la contabilità prevista per le imprese (**contabilità ordinaria**)
- Devono tenere i libri sociali (Libro consorziati, Libro verbali assemblee, Libro CDA, etc.);
- **Entro il 28 febbraio di ogni anno** devono depositare presso **IL Registro delle imprese la SITUAZIONE PATRIMONIALE** redatta secondo le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni **nel formato elaborabile xbrl** sottoscritta digitalmente dal soggetto che ha la direzione del consorzio o da un professionista incaricato ai sensi dell'art. 31 comma 2 quater e 2 quinquies, della legge 340/2000;

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

- Trattandosi di **strutture a carattere mutualistico** (operano nell'interesse dei soci: **gli eventuali vantaggi in termini di maggiori ricavi e/o di minori costi vanno a diretto vantaggio dei soci**) chiudono il loro bilancio generalmente in **perfetto pareggio**;
- Sono sottoposti agli **stessi obblighi fiscali delle altre imprese (del tipo SRL)**: fattura elettronica, esterometro, comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, dichiarazioni Iva e dei redditi, obbligo di sostituto d'imposta, etc.
- **La tenuta della contabilità** da parte di uno studio professionale esterno / Associazione di categoria ha un **costo comparabile a quello di una SRL.**

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

SOCIETA' CONSORTILI

In genere adottano la forma giuridica dell'SRL o della SPA.

Sono soggetti passivi d'imposta ai fini IVA, IRES e IRAP (come le ordinarie società commerciali).

Le società in argomento:

- Sono iscritte nel Registro delle imprese;
- Osservano le regole civilistiche previste per la forma giuridica prescelta (SRL o SPA), in tema di capitale minimo, scritture contabili, etc.;
- Devono tenere i libri sociali (Libro soci, Libro verbali Assemblee, Libro CDA, etc.);
- Hanno scopo mutualistico (al pari dei consorzi): tendono quindi a chiudere il bilancio di esercizio in **perfetto pareggio**;
- Depositano il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese (al pari delle SRL o delle SPA) entro gli stessi termini previsti per le SRL e le SPA

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

- Nomina dell'organo di controllo o del revisore; l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore sussiste per le SRL che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno **uno** dei seguenti limiti:
 - totale dell'**attivo** dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

NB: Nelle SRL l'organo di controllo può essere monocratico (1 solo revisore o sindaco). Nelle SPA il Collegio sindacale si compone da 3 a 5 membri effettivi oltre a 2 supplenti.

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

SOCIETA' CONSORTILE SRL - Art. 2477 del codice civile

Sindaco e revisione legale dei conti.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

(.....)

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

SOCIETA' CONSORTILE SPA - Art. 2397 del codice civile

Composizione del collegio.

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

(.....)

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

MODELLI DI COMPORTAMENTO (“MODELLI DI BUSINESS”) – CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

Il consorzio o la società consortile nei rapporti con i propri soci e con i soggetti terzi normalmente adottano uno dei seguenti tre Modelli di comportamento:

- **Mandato con rappresentanza**:
 - Il consorzio/società consortile opera in nome e per conto delle imprese consorziate;
 - Rapporto diretto tra imprese consorziate e clienti / fornitori esterni;
 - Il consorzio/società consortile addebita le **spese di gestione del consorzio/società consortile** alle imprese consorziate, in base a quanto previsto nel Regolamento consortile.

Ad esempio, in caso di acquisti nell'interesse di una o più imprese consorziate, il consorzio/società consortile comunica al fornitore i dati identificativi delle imprese interessate. Il fornitore emette la fattura direttamente nei confronti delle imprese interessate. Se il consorzio/società consortile anticipa il pagamento di tali fatture, esso/a ribalta l'importo pagato con emissione di fattura per importo escluso dalla base imponibile, articolo 15, comma m1, n. 3, del Dpr n. 633/1972 + imposta di bollo di 2 euro.

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

- **Mandato senza rappresentanza:**

- Il consorzio/società consortile opera in nome proprio ma per conto delle imprese consorziate;
- Sotto il profilo della fatturazione: nel caso di rapporti con clienti, le imprese consorziate emettono le fatture nei confronti del consorzio/società consortile e il consorzio/società consortile emette le fatture (per pari importo) nei confronti dei soggetti terzi; viceversa nel caso di rapporti con i fornitori; le fatture in questione per il consorzio/società consortile non danno origine a costi e ricavi; esse vengono gestite in conti di debito / credito;
- Il consorzio/società consortile addebita le spese di gestione del consorzio alle imprese consorziate, in base a quanto previsto nel Regolamento consortile.

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

- **Consorzio/società consortile che opera in proprio (almeno riguardo ad alcune attività esercitate):**

- Acquista beni e servizi (presso le imprese consorziate e/o presso terzi) a proprio nome e per proprio conto;
- Assume dipendenti;
- Vende ai clienti italiani e ai clienti esteri i prodotti delle imprese consorziate e gli eventuali prodotti acquistati presso terzi;
- Chiude il proprio conto economico in sostanziale pareggio.

NB: **In tale ambito**, il consorzio/società consortile si presenta come una struttura mutualistica che svolge alcune attività con scopo di lucro al fine di coprire in tutto o in parte le spese di gestione del consorzio. Secondo la Corte di Cassazione, il consorzio /società consortile può anche avere una distinta attività commerciale con scopo di lucro, finalizzata a concorrere alla copertura delle spese di gestione del consorzio /società consortile (Cassazione SU n. 12190 del 14 giugno 2016).

CONCLUSIONI:

Normalmente il modello adottato dal consorzio / società consortile è quello del **mandato senza rappresentanza**: opera in nome proprio ma per conto altrui.

CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

RIEPILOGO CONSORZIO/SOCIETA' CONSORTILE:

- Le forme giuridiche considerate vengono, **in genere utilizzate:**
 - O per effettuare acquisti in comune (centrali di acquisto)
 - O per vendere i prodotti o i servizi realizzati dai soci;
- La società consortile presenta, in genere, dei **costi di funzionamento** maggiori rispetto a quelli del consorzio;
- La società consortile, sotto il profilo della **responsabilità nei confronti dei terzi**, tutela i soci in misura maggiore rispetto al consorzio.

COLLABORAZIONI, AGGREGAZIONI
E RETI D'IMPRESA

Caratteristiche, vantaggi e opportunità

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

In base alla **normativa italiana in tema di Appalti pubblici**, ai fini della costituzione del **raggruppamento temporaneo**, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, **mandato collettivo speciale con rappresentanza** ad uno di essi, detto **mandatario**.

La normativa in materia prevede che il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

MODALITA' DI FATTURAZIONE

Secondo la prassi ministeriale italiana, nel caso di **lavori svolti in Italia**, le operazioni si sviluppano come segue:

- l'impresa mandataria presenta l'offerta in nome e per conto delle singole imprese associate (MANDATO CON RAPPRESENTANZA);
- le singole imprese associate eseguono i lavori ed emettono fattura nei confronti del committente;
- il committente esegue il pagamento direttamente alle singole imprese dell'ATI oppure nei confronti dell'impresa mandataria; in tale ultimo caso il rigiro delle somme a favore delle singole imprese associate costituisce una semplice movimentazione finanziaria esclusa dal campo di applicazione dell'Iva (articolo 2, terzo comma, lettera a, del Dpr n. 633/1972).

In questo senso depone la **Risoluzione Prot. 911-337/2015 della Direzione Regionale Toscana dell'Agenzia delle Entrate** e il **Principio di Diritto n. 17 del 17 dicembre 2018**, entrambi riportati nelle slide successive.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

8 FEBBRAIO 2017

Raggruppamento temporaneo di imprese: fatturazione

APPALTI IVA LAVORO IN APPALTO

L'Agenzia delle Entrate chiarisce le corrette modalità di fatturazione in caso di RTI verticale.

Interessa se: aziende coinvolte in appalti pubblici.

La Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate, in risposta ad una richiesta di interpello di un'impresa associata, conferma, nell'ambito dei contratti di appalto pubblici, che in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese verticale "la **corretta modalità di fatturazione** sia quella nella quale le singole associate emettono ciascuna la propria fattura nei confronti della Stazione Appaltante, relativamente ai lavori di competenza effettuati".

In allegato, riportiamo il testo dell'interpello per gli opportuni approfondimenti.

Allegato

- [Agenzia delle Entrate _ interpello.pdf](#)



CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD
Lucca Pistoia Prato

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

Fisco Oggi
RIVISTA ONLINE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le Guide dell

Attualità **Normativa e prassi** Giurisprudenza Dati e statistiche Analisi e commenti

NEWS: Gualtieri: 'Da luglio -7 miliardi di tasse a 16 milioni italia'

Normativa e prassi

Raggruppamento temporaneo di imprese. I chiarimenti dell' Agenzia delle entrate

17 Dicembre 2018

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

Non implica necessariamente (la formazione di) una associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia gestionale, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali

Gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'[articolo 21](#) del Dpr 633/1972, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza eseguiti da ciascuna di esse. Questo il contenuto del [principio di diritto n. 17](#) pubblicato il 17 dicembre 2018 sul sito dell'Agenzia.

Questo perché **il rapporto che si instaura tra le associate e la capogruppo** di un raggruppamento temporaneo di imprese, istituito per eseguire i lavori di un appalto pubblico, è inquadrato, dal punto di vista giuridico, nel **mandato collettivo speciale con rappresentanza**, che, ai sensi dell'[articolo 48](#), comma 16, del Dlgs 50/2016, noto come Codice dei contratti pubblici, "*...non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali*".

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

AGENZIA ENTRATE
17 dicembre 2018

Principio di diritto n. 17

OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Raggruppamento temporaneo di imprese.

Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) - istituito per l'esecuzione di un appalto pubblico - si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione) "...non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali". Ne deriva che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.

Divisione Contribuenti

- IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO
- Pier Paolo Verna
- *(firmato digitalmente)*

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

L'ATI – Associazione Temporanea di Imprese viene anche utilizzata per eseguire **lavori all'estero**.

In tale evenienza l'ATI, pur conservando le caratteristiche descritte nelle precedenti slide deve tenere conto della normativa in vigore nel Paese di svolgimento dei lavori.

COLLABORAZIONI, AGGREGAZIONI
E RETI D'IMPRESA

Caratteristiche, vantaggi e opportunità

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

CONTRATTO DI RETE

CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

<http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/>

Contratti di rete



Le imprese che collaborano per innovare e competere sul mercato



Il contratto



La legge



L'iter



Gli strumenti



Le statistiche



CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

<http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/>



CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

La **disciplina del contratto di rete** è contenuta nell'**articolo 3, commi 4-ter e seguenti, della legge n. 33/2009**, e successive modifiche.

A seguito delle modifiche legislative apportate, nel corso del **2012**, alla normativa delle Reti di imprese, al momento risultano **2 tipologie di reti**:

- La **rete “contratto”**: strumento di collaborazione senza la nascita di un ente autonomo;
- La **rete “soggetto”**: strumento di collaborazione che comporta la nascita di un nuovo soggetto giuridico.

CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

RETE SOGGETTO – RISVOLTI FISCALI

Come afferma la **Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013**:

“La rete di imprese, per effetto dell’iscrizione, diviene un **nuovo soggetto di diritto (rete-soggetto)** e, in quanto **autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici**, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario.”.

Le Reti – soggetto, **così come si è esaminato in relazione ai consorzi**, rientrano, dunque, tra gli **enti commerciali** o tra gli **enti non commerciali**, “diversi dalle società” di cui all’articolo 73, comma 1, lettere b) e c), del Dpr n. 917/1986, **a seconda che svolgano o meno attività commerciale in via principale o esclusiva.**

Le stesse considerazioni valgono rispetto all’**Iva** (articolo 4 del Dpr n. 633/1972).

La Rete – soggetto che esercita attività d’impresa (come definita ai fini fiscali) assume la natura di **soggetto passivo d’imposta**, ai fini:

- dell’IRES e dell’IRAP;
- E dell’IVA.

CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

La rete soggetto che esercita attività d'impresa (come intesa ai fini fiscali: articolo 55 del Dpr n. 917/1986 e articolo 4 del Dpr n. 633/1972):

- Deve chiedere in attribuzione un **numero di partita Iva**;
- È obbligata alla **tenuta delle scritture contabili**;
- Deve adempiere a tutti gli **obblighi tributari previsti per le imprese** (fatturazione elettronica, gestione dell'Iva, dichiarazione dei redditi, dell'Iva e dell'Irap, pagamento delle imposte, dichiarazione del sostituto d'imposta, etc.).

CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

La **Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013**, afferma che:

“In particolare, la *rete-soggetto* che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali rientra tra gli enti di cui alla lettera b), comma 1, del citato articolo 13 ed è, pertanto, **obbligata alla tenuta delle scritture contabili** di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16.”.

In pratica, le **reti-soggetto**, sono obbligate a redigere e a depositare presso il Registro delle Imprese, un vero e proprio **bilancio di esercizio** e non una semplice **situazione patrimoniale**, come invece previsto per le reti – contratto (1).

NB (1): **Per le reti contratto**, dal 2016, l’obbligo del deposito della situazione patrimoniale è venuto meno.

CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

Riguardo ai **rapporti tra la Rete soggetto e le imprese partecipanti**, la **Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013** afferma che:
“... Si ritiene che essi debbano essere considerati rapporti di natura partecipativa analoghi a quelli esistenti tra soci e società (1).

Con il **conferimento al fondo patrimoniale della rete-soggetto**, quindi, **l'impresa aderente assume lo status di partecipante**.

La contribuzione al fondo patrimoniale da parte delle imprese aderenti al contratto di rete comune deve essere trattata quale “**partecipazione**” alla rete-soggetto che rileverà, al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente sia fiscalmente.

Al riguardo, si rileva che i conferimenti iniziali, nonché gli ulteriori eventuali contributi successivi, che ciascuna impresa partecipante si impegna a versare al fondo patrimoniale comune, costituiscono un **apporto “di capitale proprio”** in un nuovo soggetto.

Nota (1): similmente a quanto avviene per i consorzi.

CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

CONCLUSIONE

Perché costituire una rete soggetto e non un consorzio?

RISPOSTA:

- Volendo mettere insieme imprese e professionisti, la rete soggetto (cd. «rete mista»), come meglio si esaminerà in sede di casistica operativa, è lo strumento idoneo;
- La rete soggetto sembra suscitare maggiore interesse negli enti pubblici, riguardo a possibili aiuti a favore delle imprese

NON sembra tuttavia che tale strumento, fino ad oggi, abbia avuto il successo sperato

CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

RETE CONTRATTO – RISVOLTI FISCALI

La Rete di imprese viene inizialmente concepita dal Legislatore come “Rete – contratto”.

Il Legislatore con tale istituto mira a favorire la collaborazione tra imprese, allo scopo di aumentarne la competitività.

Nei primi anni di operatività era prevista una interessante agevolazione fiscale....

L'articolo 1, comma 583, della **legge di stabilità per il 2014** n. 147/2013, ha disposto che a partire dall'anno d'imposta 2014 sono abrogate le agevolazioni fiscali in tema di detassazione degli utili accantonanti a favore di reti di impresa.

CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

AVVERTENZA IMPORTANTE

Mentre la RETE SOGGETTO; al pari dei consorzi e delle società consortili, ha una **sua partita Iva**, **la RETE CONTRATTO** è dotata di **semplice codice fiscale**.

La RETE CONTRATTO NON è dotata di partita Iva.

Di conseguenza, per la **gestione dei rapporti con i terzi e con le altre imprese retiste**, deve spesso intervenire un soggetto dotato di partita Iva:

- **L'impresa capofila** (e cioè un'impresa della Rete, anche a turno)
- **o una società di servizi esterna** (che viene incaricata di gestire i suddetti rapporti sotto il profilo fiscale).

CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

MODALITA' DI COMPORTAMENTO DELLE RETI CONTRATTO

L'Organo comune o un soggetto dal medesimo incaricato, per la realizzazione degli obiettivi della rete possono operare in base a:

- Mandato con rappresentanza;
- Mandato senza rappresentanza.

Nel caso del **MANDATO CON RAPPRESENTANZA**, il mandatario agisce in nome e per conto delle singole imprese retiste sulla base dei poteri di gestione e di rappresentanza conferiti nel contratto; gli effetti giuridici e tributari delle attività poste in essere dal mandatario si riflettono automaticamente nella sfera giuridica delle singole imprese retiste.

Nel caso del **MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA**, il mandatario agisce in nome proprio ma per conto delle singole imprese retiste sulla base dei poteri di gestione conferiti nel contratto; gli effetti giuridici e tributari delle attività poste in essere dal mandatario NON si riflettono automaticamente nella sfera giuridica delle singole imprese. Occorre un successivo atto di trasferimento.

CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

REGOLE DI FATTURAZIONE

(Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013)

Mandato con rappresentanza

Nel caso di acquisti da fornitori italiani o esteri

Il fornitore emette tante fatture quante sono le imprese retiste mandanti, per importi proporzionati alle quote di partecipazione di ogni singola impresa retista all'attività posta in essere dal fornitore (come previsto nell'ordine che il mandatario ha inviato al fornitore).

Se il mandatario paga tali fatture, egli provvede ad riaddebitare il pagamento alle imprese retiste come operazione esclusa dalla base imponibile Iva ai sensi dell'**articolo 15, comma 1, n. 3**), del Dpr n. 633/1972 "somme anticipate in Vostro nome e per Vostro conto come da documentazione allegata".

CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

Mandato senza rappresentanza

Nel caso di acquisti da fornitori italiani o esteri

Il fornitore emette una sola fattura intestata al mandatario.

Il mandatario:

- Annota la fattura del fornitore sul registro degli acquisti ed espleta le eventuali ulteriori procedure previste;
- Ed emette fatture di riaddebito nei confronti di ciascuna impresa retista che ha preso parte all'iniziativa.

CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

La **Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013** afferma che:

“... con la risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011, ... è stato chiarito che alla rete può essere attribuito un proprio **codice fiscale**, visto che l’iscrizione all’Anagrafe tributaria è consentita anche alle organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica”.

CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

Apertura conto corrente bancario

La Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013 afferma che:

“... nel particolare caso di un conto corrente acceso con il codice fiscale della rete, gli interessi attivi sono riferibili pro quota a ciascuna impresa partecipante in proporzione ai conferimenti effettuati ovvero al diverso criterio indicato nel contratto di rete e, conseguentemente, le ritenute operate dalla banca sui medesimi interessi sono di competenza delle singole imprese partecipanti in base ai suddetti criteri di ripartizione.”.

CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

Titolarità dei contratti, dei beni, etc.

La Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013 afferma che:

“L'assenza di un'autonoma soggettività giuridica e conseguentemente - come chiarito dalla scrivente nei citati documenti di prassi - fiscale delle reti di impresa comporta che **gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.**

Nella rete-contratto la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti; in generale, la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti, sebbene l'organo comune possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi. “.

NB. Riguardo ai beni strumentali acquistati viene a configurarsi la situazione dei **beni in comunione.**

CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

L'articolo 17 del Collegato agricoltura (L. 154/2016)

L'articolo 3, comma 4-ter, del DL n. 5/2009, come modificato dal Collegato agricoltura (L. n. 154/2016), afferma che:

“« qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,». entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una **situazione patrimoniale**, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. “.

NB: La Rete contratto dal 2016 NON è più obbligata a depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese.

CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

MESAP – Un progenitore dei contratti di rete...

The screenshot shows the MESAP website interface. At the top left is the MESAP logo, a stylized starburst with the text 'mesap' below it. To the right is a search icon. Below the logo is a horizontal navigation menu with the following items: Home, Mission, Associati, Servizi, Bandi, Progetti, Team, News, Eventi, Collaborazioni, and Contatti. A small UK flag icon is also present in the menu.

The main content area features a large dark blue banner for a news article titled 'Mesap goes to Europe #5!'. The banner includes the text 'MESAP GOES TO EUROPE' in large white letters and two buttons: 'Read' and 'Other news'.

Below the banner are three service cards:

- Associati**: A dark blue card with the text 'Ogni anno MESAP conta sempre più associati: start up innovative, aziende, centri di ricerca, università. Un elenco di eccellenze che collaborano tra di loro, individuabili tramite ricerca diretta e filtri.' and a button '→ Elenco associati'.
- Brevetti Leonardo**: A dark blue card with the text 'L'iniziativa, nata dall'expertise di Leonardo e realizzata in collaborazione con il Polo tecnologico piemontese Mesap, fa incontrare domanda e offerta per sviluppare percorsi tecnologici innovativi per le PMI.' and a button '→ Scopri di più'.
- Entra in MESAP**: An orange card with a form containing two input fields labeled 'Nome azienda' and 'Telefono', and a button '→ Entra in mesap'.

associati
Found 265 Results

CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

MESAP – Un progenitore dei contratti di rete...

Poli di innovazione

Il Piemonte è stata la prima regione italiana ad istituire formalmente sul proprio territorio i Poli di Innovazione.

I Poli di Innovazione sono raggruppamenti di **PMI, grandi imprese, start up innovative, organismi di ricerca**, ecc. attivi in un particolare ambito tecnologico o applicativo, che rispondono al modello largamente diffuso su scala nazionale ed internazionale di "Cluster innovativi", "distretti tecnologici", "Innovation Hub".

- Agrifood: Soggetto Gestore M.I.A.C. Scpa;
- Energy and Clean Technologies: Soggetto Gestore Environment Park Spa e Consorzio U.ni.Ver, in ATS;
- Green Chemistry and Advanced Materials: Soggetto Gestore Pst Spa, Consorzio Proplast e Consorzio Ibis, in ATS;
- ICT: Soggetto Gestore Fondazione Torino Wireless;
- Life Sciences: Soggetto Gestore Bioindustry Park Silvano Fumero Spa;
- Smart Products and Manufacturing: Soggetto Gestore Centro Servizi Industrie Srl;
- Textile: Soggetto Gestore Città Studi Spa.

CONTRATTO DI RETE

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

EBT LA RETE DI ECCELLENZE ITALIANE



EXCLUSIVE BRANDS TORINO è la prima rete di imprese italiana multisettoriale che raccoglie le imprese di alta gamma promosse dall'Unione Industriale di Torino.

La volontà di diffondere nel mondo il “saper fare” italiano, la qualità unica del Made in Italy, l'artigianato della tradizione e la cultura del nostro territorio, sono per EXCLUSIVE BRANDS TORINO motivo di continua ricerca e investimento.

Vi aderiscono **19 imprese** operanti in diversi settori che condividono una clientela selezionata ed una forte vocazione internazionale e si distinguono per la creatività, l'innovazione, la ricerca e la qualità dei loro prodotti e servizi, che rientrano nell'alto di gamma.

COLLABORAZIONI, AGGREGAZIONI
E RETI D'IMPRESA

Caratteristiche, vantaggi e opportunità

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

Il GEIE, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria è uno strumento che, ai fini fiscali, è perfettamente trasparente: il risultato dell'attività svolta da tale organismo, sotto il profilo tributario, non rileva quale reddito del medesimo, bensì quale reddito dei singoli partecipanti ed è, di conseguenza, tassato in campo agli stessi.

L'articolo 7 del D.Lgs. N. 240/19891 afferma che: *“il Geie deve tenere i libri e le altre scritture contabili a norma degli articoli 2214 e seguenti del Codice civile, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta. Gli amministratori del Geie sono tenuti a redigere lo stato patrimoniale e il conto economico, a sottoporlo all'approvazione dei membri e a depositarlo presso il Registro delle imprese entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio”*.

L'articolo 21 e l'articolo 40 del Regolamento (CEE) 2137/1985, affermano, infatti, quanto segue:

- **«Il profitti risultanti dalle attività del gruppo sono considerati come profitti dei membri e ripartiti tra questi ultimi secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo o, nel silenzio del contratto, in parti uguali»;**
- **« Il risultato delle attività del gruppo è soggetto ad imposta soltanto tramite imposizione a carico dei singoli membri».**

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

Sul piano pratico, occorre distinguere a seconda che l'impresa italiana partecipi ad un GEIE con sede in Italia oppure ad un GEIE con sede all'estero.

Partecipazione a un GEIE con sede in Italia

- il GEIE presenta la dichiarazione dei redditi – Modello SP – Società di Persone, al fine di determinare il reddito d'impresa (o di lavoro autonomo) e di attribuirlo alle imprese partecipanti al GEIE (o ai professionisti partecipanti);
- Il partecipante italiano inserisce tale reddito nella sua dichiarazione dei redditi, calcola l'imposta e porta in detrazione eventuali crediti d'imposta / ritenute attribuite dal GEIE;
- I partecipanti esteri devono presentare dichiarazione dei redditi in Italia e pagare le relative imposte.
- La stessa regola vale riguardo all'IRAP: il GEIE presenta la relativa dichiarazione, determina la base imponibile e la ripartisce tra i partecipanti al GEIE. L'imposta deve essere pagata dai singoli partecipanti al GEIE.

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

Partecipazione a un GEIE con sede in un Paese estero

NB: occorre esaminare le concrete modalità di funzionamento della fiscalità del Paese di insediamento.

Supponendo che tale fiscalità funzioni come nel nostro Paese:

- Il partecipante italiano deve presentare la dichiarazione nei redditi nel Paese di residenza del GEIE e pagare le relative imposte.
- il reddito prodotto dal GEIE estero, pur con qualche dubbio, dovrebbe concorrere a formare il reddito italiano delle singole imprese partecipanti nel periodo d'imposta in cui si chiude l'esercizio del GEIE, con diritto a credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dall'articolo 165 del Dpr n. 917/1986 (1). Sul tema non risultano chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nota (1): Marco Piazza, Guida alla fiscalità internazionale, Il Sole 24 Ore, Milano, 2004, p. 575.

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa



PARTE GENERALE 2020
Periodo d'imposta 2019

2.3 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI SP - SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

Sono obbligati alla presentazione del modello REDDITI SP - Società di persone ed equiparate - le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

7) gruppi europei di interesse economico **GEIE.**

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

Decreto legislativo del 23/07/1991 n. 240 -

Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico Geie, ai sensi dell'art. 17 della L. 29 dicembre 1990, n. 428.

Articolo 11

Imposte dirette.

1. Il GEIE non é soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.
2. Il GEIE residente nel territorio dello Stato e quello non residente avente nello Stato una stabile organizzazione debbono presentare la dichiarazione dei redditi agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute dai membri del Gruppo, secondo le disposizioni contenute nel [titolo I del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), e tenere le scritture contabili prescritte nel titolo II del decreto stesso.
3. Il GEIE e' obbligato altresì ad effettuare le ritenute previste nel [titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), ed a presentare la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto stesso.

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

4. I redditi e le perdite del GEIE, determinati secondo le disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), sono imputati a ciascun membro, agli effetti delle imposte ivi indicate, indipendentemente dall'effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

Ai fini dell'applicazione delle imposte nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso i redditi e le perdite imputati ai membri non residenti.

5. Le ritenute subite dal GEIE sono comunque a titolo di acconto e si scomputano dall'imposta personale dovuta da ciascun membro.

6. La quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o o del reddito delle persone giuridiche. Si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#).

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

Articolo 12

1. All'art. 4 della tariffa, parte prima, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con [D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131](#), dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:

"g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico 1%".

2. Allo stesso articolo, dopo la nota VI), e' aggiunta la seguente:

"VII) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico, contemplati alle lettere a), n. 4, c) e d), n. 1, si applicano le imposte ivi rispettivamente previste".

3. Gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell'art. 4 della tariffa, prima parte, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con [D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131](#), scontano l'imposta ipotecaria di trascrizione e l'imposta catastale in misura fissa.

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

Articolo 13

Disposizioni concernenti il GEIE

1. Il valore della produzione netta del gruppo economico di interesse europeo residente, a norma dell'articolo 12, comma 3, nel territorio dello Stato o di una stabile organizzazione di un gruppo non residente e' determinato secondo le disposizioni dell'articolo 5, ed e' imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Il valore si considera prodotto, anche nei confronti di membri non residenti, nel territorio della regione in cui il gruppo o la stabile organizzazione ha sede, salvo il disposto dell'articolo 4, comma 2.
2. Nei confronti del gruppo residente e di quello non residente relativamente alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 20.
3. Ciascun membro del gruppo e' obbligato in solido con gli altri al versamento dell'imposta dovuta sul valore prodotto.
4. Il gruppo residente e la stabile organizzazione di un gruppo non residente si considerano domiciliati nel territorio del comune nel quale hanno il domicilio fiscale ai fini delle imposte sui redditi.

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

Istruzioni per la compilazione

IRAP 2020

2.3

QUADRO IP – SOCIETÀ DI PERSONE

2.3.1

Generalità

I gruppi economici di interesse europeo (GEIE) non sono soggetti passivi di imposta; il valore della produzione netta di tali gruppi residenti o delle stabili organizzazioni di gruppi non residenti, determinato secondo le disposizioni dell'articolo 5, è imputato a ciascun membro, sulla base di apposita documentazione, nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell'imposta dovuta.

I gruppi economici di interesse europeo (GEIE) residenti o le stabili organizzazioni di gruppi non residenti presentano la dichiarazione IRAP compilando il presente quadro ed evidenziando nel quadro IR la base imponibile senza specificare l'imposta.

COLLABORAZIONI, AGGREGAZIONI
E RETI D'IMPRESA

Caratteristiche, vantaggi e opportunità

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

JOINT VENTURE SOCIETARIA

JOINT VENTURE SOCIETARIA

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

Nel caso di partecipazione da parte di una società di capitali italiana (SRL o SPA) in una società di capitali avente sede all'estero, sotto il profilo fiscale, gli aspetti di maggiore rilevanza pratica, sono così elencabili:

- Verifica dell'**inesistenza del rischio di «estero-vestizione»**. A tal fine di evitare tale rischio la società estera:
 - deve essere «viva e vitale»: NON deve cioè essere una costruzione artificiosa;
 - deve essere dotata delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento dei compiti alla medesima attribuiti;
 - deve essere effettivamente amministrata all'estero.
- Verifica dell'eventuale applicabilità della **normativa CFC** (articolo 167 del Dpr n. 917/1986);
- Rispetto della normativa in tema di **transfer pricing** (per prudenza anche nell'ipotesi di partecipazione paritaria (entrambi i soci possiedono il 50% del capitale sociale));
- Trattamento dei **flussi di reddito** (royalties, interessi e dividendi);
- Etc.

COLLABORAZIONI, AGGREGAZIONI
E RETI D'IMPRESA

Caratteristiche, vantaggi e opportunità

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

CRITERI DI SCELTA

CRITERI DI SCELTA

Strumenti giuridici a disposizione e criteri di scelta

IMPRESE

Riguardo ai soggetti imprenditori, al fine di operare una scelta corretta occorre chiarire (a se stessi) quale sia **l'obiettivo (principale) del mettersi insieme**:

- Migliorare la situazione delle singole imprese partecipanti all'iniziativa?
- Oppure, creare uno strumento in comune capace di acquisire (esso stesso) valore nel tempo?

Nel primo caso, allora lo strumento da utilizzare è il consorzio / società consortile, l'ATI o la Rete di imprese.

Nel secondo caso lo strumento da utilizzare è quello della società con scopo di lucro (SRL o SPA).

CRITERI DI SCELTA

Obiettivi e strumenti

In altre parole, se l'obiettivo dei partecipanti è quello di **valorizzare l'organismo comune** (facendogli assumere nel tempo un valore anche di molto superiore a quello delle imprese partecipanti):

- Investendo in modo consistente nello stesso;
- Intestando allo stesso i brevetti di eventuali invenzioni industriali e i marchi relativi ai prodotti venduti;
- Strutturando a nome dello stesso i canali di vendita;
- Etc.

allora lo strumento maggiormente adeguato risulta essere quello della **società con scopo di lucro** (SRL o SPA).

In tale evenienza la società consortile / consorzio (strumenti di carattere mutualistico) risultano meno appropriati.

Concetto: scopo di lucro

CRITERI DI SCELTA

Obiettivi e strumenti

DISTRIBUZIONE UTILI

- **Società lucrative** (ad esempio: SRL e SPA)

L'articolo 2247 del codice civile afferma che:

“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.”.

NB: Per gli utili formati dal 2018, per la persona fisica percipiente: ritenuta alla fonte del 26%.

- **Consorzi e società consortili:**

L'articolo 2602 del codice civile afferma che:

“Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. (....)”.

NB: Il bilancio dei consorzi e delle società consortili chiude, generalmente, in perfetto pareggio.

CRITERI DI SCELTA

Obiettivi e strumenti

CESSIONE QUOTA CONSORTILE / SOCIETARIA

La diversa natura dei due organismi (società con scopo di lucro e il consorzio / società consortile) si manifesta anche al momento dell'eventuale uscita dalla compagine sociale (per recesso o cessione partecipazione):

- Nel caso della **società con scopo di lucro**, viene monetizzata una somma che tiene conto del valore di mercato della società (tenuto conto delle eventuali plusvalenze e dell'avviamento);
- Nel caso del **consorzio / società consortile**, normalmente, viene monetizzata una somma pari al capitale sociale al netto delle eventuali perdite.

NB: Dal 1° gennaio 2019, le plusvalenze realizzate a fronte di cessione di partecipazioni da parte di persone fisiche sono tassate con un'imposta sostitutiva del 26%.

CRITERI DI SCELTA

Obiettivi e strumenti

Nel documento del **CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO** - Studio n. 134-2013/I - **Società consortili: profili pratici e questioni applicative**, al riguardo viene affermato che:

“..... le **società consortili** sono caratterizzate da una causa “diversa” rispetto a quella tipicamente societaria (lucrativa - **vantaggi patrimoniali “immediati”**), poiché il loro scopo-fine consiste nell’erogazione di servizi o nella produzione di beni tendenzialmente destinati agli imprenditori soci, e non a terzi (**vantaggi patrimoniali “mediati”**).

CRITERI DI SCELTA

Obiettivi e strumenti

Il Documento del Notariato continua affermando:

Diversa è, allora, la **funzione dei conferimenti dei soci** nelle società lucrative ed in quelle consortili, e diverse, pertanto sono le conseguenze anche sul **quantum spettante al socio in caso di recesso.**

Nelle società lucrative, infatti, le risorse versate al fine di finanziare la società rappresentano “**investimenti**” (cioè mezzi impiegati al fine di produrre nuova ricchezza) e ciò giustifica il fatto che nella liquidazione si deve tener conto “della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni” e cioè della ricchezza prodotta anche grazie al “proprio” investimento, come stabilito dall’art. 2473-ter, comma 2, c.c. per le S.p.A. (ma non diversamente è, come logica, per le S.r.l., laddove l’art. 2473 c.c. stabilisce che i recedenti hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, che è a tal fine determinato tenendo conto del suo valore di mercato).

CRITERI DI SCELTA

Obiettivi e strumenti

Nelle società consortili, invece, i conferimenti hanno la funzione di garantire l'erogazione di servizi o la produzione di beni predeterminati, per cui non possono considerarsi "investimenti", bensì **contributi versati in modo tale da garantire i vantaggi patrimoniali "mediati"**, con la conseguenza che, in tali società, appare legittima l'introduzione di "una disposizione statutaria che preveda, in caso di recesso di un socio, la liquidazione di un quantum uguale alla frazione di capitale sociale nominale corrispondente alle azioni per le quali il suddetto diritto è stato esercitato".

CRITERI DI SCELTA

Obiettivi e strumenti

TRASFORMAZIONE FORMA GIURIDICA

Nella pratica, è possibile che gli obiettivi mutino nel tempo:

- **Durante la fase iniziale** (ad esempio: primi anni): l'obiettivo potrebbe avere natura mutualistica (ripartire il costo di una iniziativa costosa e dall'esito incerto);
- **Nella fase successiva** (di consolidamento e di potenziale sviluppo): l'obiettivo potrebbe diventare invece quello di valorizzare la società comune (questa potrebbe, addirittura, raggiungere un valore superiore a quello delle singole imprese socie).

Si potrebbe allora operare come segue: partire con una struttura di tipo consortile, prevedendo (già nel contratto di collaborazione) la possibilità che, ove con l'andare del tempo la struttura consortile non si rivelasse più idonea a rappresentare la sostanza dell'attività svolta, si procederà alla trasformazione della stessa in società con scopo di lucro (ad esempio: società a responsabilità limitata), come consentito dall'articolo 2500-octies del codice civile.

NB: **salvo diversa disposizione di statuto** o **esistenza di divieti previsti da norme di legge** (ad esempio: in alcuni casi i provvedimenti che prevedono la concessione di contributi pubblici possono prevedere il divieto di trasformazione in società lucrativa).

CRITERI DI SCELTA

Obiettivi e strumenti

Art. 2500-octies.

Trasformazione eterogenea in società di capitali.

“I consorzi, le società consortili, ... possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.

La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati;.....; nelle società consortili con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.”.

NB: salvo diversa disposizione di statuto o esistenza di divieti previsti da norme di legge (ad esempio: in alcuni casi i provvedimenti che prevedono la concessione di contributi pubblici possono prevedere il divieto di trasformazione in società lucrativa).

CRITERI DI SCELTA

Obiettivi e strumenti

PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO

Se l'obiettivo è quello di disporre di uno **strumento aggregativo** mediante il quale:

- **partecipare ad una gara d'appalto;**
- coordinare i lavori ricevuti in assegnazione;
- gestire la loro fatturazione (attiva e passiva);

allora la società consortile, il consorzio o l'ATI costituiscono lo strumento ideale.

CRITERI DI SCELTA

Obiettivi e strumenti

CONSORZIO O SOCIETA' CONSORTILE

Il consorzio o la società consortile possono tornare utili anche in altri ambiti, ad esempio:

- mettere in comune una struttura commerciale dedicata ai mercati esteri, ampliando e integrando la gamma dei prodotti offerti;
- partecipare a fiere di esposizione o di vendita in Paesi esteri;
- gestire la vendita tramite internet dei prodotti delle singole imprese socie / consorziate (in particolare, nei confronti di **consumatori finali di altri Paesi Ue**);
- Etc.

CRITERI DI SCELTA

Obiettivi e strumenti

RETE D'IMPRESA (VERSIONE RETE CONTRATTO)

La rete contratto NON è lo strumento appropriato per compiere operazioni attive nei confronti dei terzi:

- Vendere beni
- Eseguire prestazioni di servizi

E ciò in quanto, NON essendo dotata di una sua soggettività, essa, come rete, NON può ricevere in attribuzione una partita Iva.

La gestione della fatturazione attiva deve essere svolta o da un'**impresa capofila** o da un'**impresa esterna** (ad esempio: società di servizi).

Problemi:

- **L'impresa capofila:** diventa l'unico soggetto veramente conosciuto dal mercato;
- **L'impresa esterna:** NON ha piacere di correre i rischi legati alla "fatturazione" dei beni e dei servizi delle imprese retiste.

CRITERI DI SCELTA

Obiettivi e strumenti

Nel caso di lavoro di carattere preparatorio e ausiliario (ripartizione di spese)

Se l'obiettivo fosse quello di:

- mettere a punto un catalogo prodotti comune;
- allestire e mantenere aggiornato un sito internet plurilingue comune, atto a funzionare come una “vetrina virtuale”;
- partecipare insieme a manifestazioni fieristiche all'estero;
- operare come centrale di acquisto (ad esempio: in nome e per conto dei singoli retisti);
- svolgere altre attività in comune di carattere non impegnativo;
- Etc.

la **Rete di imprese (versione rete contratto)** potrebbe essere lo strumento ideale.

Essa, se è formata da numerosi retisti, tende comunque a gestire la fatturazione passiva degli acquisti o tramite l'impresa **capofila** o mediante un'impresa “**mandataria**” **esterna** (ad esempio: società di servizi).

CRITERI DI SCELTA

Obiettivi e strumenti

RETE SOGGETTO

Si tratta della forma giuridica utilizzabile:

- Dai professionisti (“**rete soggetto pura**”);
- Dai professionisti e dalle imprese che intendono costituire una rete a composizione mista (“**rete soggetto mista**”).

Presenta un meccanismo di funzionamento simile a quello del consorzio con attività esterna.

NB: L'argomento viene esaminato in uno degli esempi riportati nella sezione CASI AZIENDALI.

COLLABORAZIONI, AGGREGAZIONI
E RETI D'IMPRESA

Caratteristiche, vantaggi e opportunità

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

CASI AZIENDALI

CASI AZIENDALI

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

Nelle seguenti slides vengono esaminati **8 casi aggregazione** + slide su «contratti di sviluppo»:

- Rete di imprese per gestione acquisti in comune;
- Rete di imprese per la messa in comune di mezzi di trasporto merci;
- Rete di imprese per la messa in comune di mezzi di trasporto persone (ad esempio: turisti strutture alberghiere)
- Rete d'impresa per la messa in comune di beni strumentali e del personale (mediante distacco);

CASI AZIENDALI

Aspetti fiscali e di gestione amministrativa

- Società commerciale volta a favorire il commercio on line di prodotti alimentari nei confronti di consumatori finali;
- Consorzio / società consortile che promuove le vendite delle imprese consorziate sui mercati esteri;
- Rete soggetto mista (imprese + studi professionali) volta a partecipare a gare d'appalto per l'affidamento di lavori;
- Società commerciale volta ad aprire punti vendita in comune sui mercati esteri.

CASI AZIENDALI

**RETE DI IMPRESE PER GESTIONE
ACQUISTI IN COMUNE**

RETE DI IMPRESE PER GESTIONE ACQUISTI IN COMUNE

DESCRIZIONE DEL CASO AZIENDALE

Nel corso del 2017, 15 imprese con produzioni complementari di beni e di servizi, hanno stipulato un CONTRATTO DI RETE (“Rete Contratto”). Tale rete é dotata di:

- Un’Assemblea dei retisti;
- Un Consiglio di Amministrazione.

Dopo una prima fase durante la quale la gestione amministrativa della rete è stata affidata ad una delle imprese retiste (impresa capofila), a partire dal 1° dicembre 2017, tale gestione è stata affidata ad una società di servizi esterna alla rete.

Con tale società, da parte di ciascuna impresa retista, è stato stipulato un **contratto di mandato senza rappresentanza**, i cui elementi essenziali sono riportati nella successiva slide.

RETE DI IMPRESE PER GESTIONE ACQUISTI IN COMUNE

Rete contratto – contratto di mandato

CONTRATTO DI MANDATO

Tra la Società

.....

- in persona del suo Legale Rappresentante ,.... , come da delibera in data, da una parte (SOCIETA' MANDANTE);

e

- la società ALFA S.R.L, con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 83, CAP. 10128, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Numero REA: TO-....., PEC: alfa@legalmail.it , in persona del suo Legale Rappresentante, dall'altra parte, (SOCIETA' MANDATARIA),

Premesso che:

(.....)

RETE DI IMPRESE PER GESTIONE ACQUISTI IN COMUNE

Rete contratto – contratto di mandato

tutto ciò premesso,

- viene stipulato il seguente contratto di mandato senza rappresentanza, nella consapevolezza che analogo mandato verrà sottoscritto dalle altre società facenti parti del contratto di rete
- In dettaglio.

OGGETTO

- La Società
- in persona del proprio Legale Rappresentante, conferisce alla società ALFA SRL, la quale accetta, mandato di compiere in nome proprio e per conto della predetta società mandante le operazioni che, di volta in volta, saranno richieste dal Presidente della rete.

RETE DI IMPRESE PER GESTIONE ACQUISTI IN COMUNE

Rete contratto – contratto di mandato

DURATA E COMPENSO

Il presente mandato ha durata di un anno, con decorrenza dal 1° dicembre 2017 ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo revoca del mandato o recesso da parte della società mandataria, da comunicarsi almeno 30 giorni prima dalla scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata AR o PEC.

Nel caso di inadempimenti degli obblighi assunti dalle società mandanti o dalla società mandataria, è consentita la revoca o il recesso immediato.

Il compenso per l'attività di cui al presente contratto, da ripartirsi pro-quota tra tutte le società aderenti alla rete, è pari a:

-

Il compenso annuale si intende riferito all'ordinario lavoro di ufficio.

In caso di trasferte verrà, di volta in volta, pattuito uno specifico compenso per le stesse, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, analiticamente documentate.

RETE DI IMPRESE PER GESTIONE ACQUISTI IN COMUNE

Rete contratto – contratto di mandato

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL MANDATO

La società ALFA SRL provvederà in tempi rapidi ad aprire un conto corrente bancario o postale, a se intestato, specificamente dedicato ad accogliere le “**quote di ingresso**” previste a carico delle società che hanno sottoscritto il contratto di rete e le **somme destinate allo svolgimento delle operazioni della rete**.

- Le singole società della rete si impegnano a versare a ALFA SRL, sul predetto conto corrente dedicato, entro dieci giorni dall'approvazione del budget annuale, le quote di competenza delle stesse, a fronte delle quali verrà emessa da ALFA SRL apposita ricevuta (mezzi messi a disposizione del mandatario).
- **La società ALFA SRL provvederà a svolgere le operazioni richieste solo dopo che sul conto corrente bancario saranno pervenute le somme necessarie allo svolgimento delle operazioni stesse, come da preventivo di spesa.**

RETE DI IMPRESE PER GESTIONE ACQUISTI IN COMUNE

Rete contratto – contratto di mandato

Il Presidente della Rete, di volta in volta, in relazione alle operazioni da porre in essere, invierà comunicazione scritta alla società ALFA SRL, con le relative istruzioni e con il preventivo di spesa approvato e/o la bozza d'ordine da emettere al fornitore.

La società ALFA SRL, per gli acquisti effettuati in veste di mandataria senza rappresentanza, emetterà **ordine scritto ai fornitori** per l'attività relativa al preventivo approvato, **riceverà le fatture emesse dai fornitori** e **ne effettuerà il pagamento**, **previo benestare del Presidente della Rete; provvederà quindi a emettere le fatture nei confronti delle società mandanti**, per la quota di rispettiva competenza, a titolo di ribaltamento delle spese sostenute.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, le spese effettive dovessero essere maggiori rispetto a quanto preventivato, le singole società della Rete dovranno tempestivamente versare la differenza tra quanto preventivato e le spese effettive.

RETE DI IMPRESE PER GESTIONE ACQUISTI IN COMUNE

Rete contratto – contratto di mandato

Nell'ambito della società ALFA SRL verrà svolta una contabilità analitica per seguire le operazioni condotte in qualità di mandataria delle singole società della Rete.

Con riferimento all'attività svolta in ogni anno solare, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, ALFA SRL provvederà a inviare alle singole società mandanti il **Rendiconto gestionale**.

ALTRE DISPOSIZIONI

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente scrittura, si rinvia alle norme di legge in vigore.

Firme

CASI AZIENDALI

RETE DI IMPRESE PER LA MESSA IN
COMUNE DI MEZZI DI TRASPORTO
MERCÌ

RETE DI IMPRESE PER LA MESSA IN COMUNE DI MEZZI DI TRASPORTO MERCI

DESCRIZIONE DEL CASO AZIENDALE

QUESITO POSTO ALLE AUTORITA' COMPETENTI

Supponiamo che venga stipulato un contratto di rete tra tre imprese (un'impresa artigiana che produce dolci, un'impresa agricola che produce vino, un'impresa commerciale che commercializza formaggi, tutti prodotti tipici italiani).

Una di tali imprese è dotata di un furgone, mediante il quale essa, al momento attuale, trasporta solo i propri prodotti.

Sarebbe possibile, con tale furgone, trasportare anche i prodotti delle altre imprese retiste?

RETE DI IMPRESE PER LA MESSA IN COMUNE DI MEZZI DI TRASPORTO MERCI

RISPOSTA

In base alle informazioni raccolte presso gli enti competenti e presso esperti del settore risulta che:

- per trasportare le merci di altri retisti é necessario avere il **conto terzi**;
- trattandosi (nell'esempio) di prodotti di varia natura, occorre che il trasporto sia eseguito con **mezzi idonei rispetto alle singole tipologie di prodotto**;
- **il soggetto che é autorizzato al conto terzi** può soltanto trasportare merci di terzi (non é abilitato a trasportare merci di sua proprietà).

CASI AZIENDALI

RETE DI IMPRESE PER LA MESSA IN
COMUNE
DI MEZZI DI TRASPORTO
PERSONE (SERVIZIO NAVETTA)

RETE DI IMPRESE PER LA MESSA IN COMUNE DI MEZZI DI TRASPORTO PERSONE

DESCRIZIONE DEL CASO AZIENDALE

E' in fase di studio un contratto di rete (senza personalità giuridica) tra imprese alberghiere. Alcune di tali imprese sono dotate di **pulmini per il trasporto dei propri clienti** dai punti di arrivo (aeroporto, stazione ferroviaria, etc.) all'albergo e viceversa, oltre che per la visita di località del Piemonte o per l'accesso alle seggiovie o alle piste di sci, etc.

Ci si chiede se sia possibile utilizzare tali pulmini per il trasporto, unitamente ai propri clienti dei clienti di altre imprese della rete, verso il riconoscimento di un rimborso spese.

RETE DI IMPRESE PER LA MESSA IN COMUNE DI MEZZI DI TRASPORTO PERSONE

RISPOSTA

Riguardo al quesito posto, occorre osservare che in passato, in ambito nazionale, si sono verificate numerose **controversie tra taxisti, NCC – soggetti titolari di autorizzazione al noleggio con conducente e albergatori.**

Com'è possibile verificare dall'accesso ai siti internet di alcune sezioni locali di **Federalberghi**, la questione è stata successivamente risolta.

Ad esempio, sul sito internet della sezione di Cervia – Milano Marittima, viene affermato che:

“Vi ricordiamo che Federalberghi Nazionale ci ha segnalato che il **Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti** ha più volte chiarito che, ai sensi del Codice della Strada, **risulta possibile per i titolari di esercizi alberghieri** immatricolare autovetture ad uso proprio atte a soddisfare necessità strettamente connesse con la loro attività, ed in particolare **per il trasporto gratuito dei propri clienti dall'albergo alla stazione, aeroporto, porto, eccetera, e viceversa.**

Anche il **Consiglio di Stato** si è espresso sulla materia (sezione VI, sentenza n. 4898 del 4 agosto 2008) **ribadendo la possibilità per una impresa, nel caso specifico un'agenzia di viaggi, di immatricolare ad uso proprio un veicolo da destinare al trasporto di propri clienti.**

RETE DI IMPRESE PER LA MESSA IN COMUNE DI MEZZI DI TRASPORTO PERSONE

A porre fine alla diatriba tassisti-albergatori e alle diverse interpretazioni sulla materia, è intervenuta la **nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indirizzata a Federnoleggio (prot. 0099365 del 17/11/2009)**, dove è chiarito che **non si può parlare di “uso di terzi” nel caso di trasporto effettuato nell’interesse di persona diversa dal titolare della carta di circolazione, quando non vi sia un contestuale corrispettivo che costituisca la controprestazione economica del servizio stesso.**

Inoltre, viene chiarito che ***“per la categorie imprenditoriali (i.e. strutture alberghiere) che – in funzione della propria specifica vocazione d’impresa – trasportino la propria clientela da e per mete specifiche, ubicate all’interno del territorio comunale di appartenenza (i.e. una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, un aeroporto, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico), non vi è pratica incidenza economica, da far predire neppure alla cosiddetta contrattazione a titolo gratuito, che pure tra cliente ed imprenditore avrebbe senz’altro natura economica.”*** Tale affermazione, secondo il Ministero, trova riscontro nella circostanza **che il prezzo unitario della prestazione di base (i.e. soggiorno e/o pasti) non varia tra il cliente che ha usufruito del trasporto ed il cliente che non ne ha fruito, sicché appare incontrovertibile considerare tale trasporto come di cortesia.**

RETE DI IMPRESE PER LA MESSA IN COMUNE DI MEZZI DI TRASPORTO PERSONE

Il Ministero ritiene inoltre che sia del tutto paragonabile a quanto sopra il trasporto fatto dalle strutture alberghiere ***“anche oltre il proprio territorio comunale, ancora e solamente da e per le tipologie di mete sopra elencate, allorquando questi si situino fuori dai confini del proprio comune, ma entro una distanza limitata e tale che i costi diretti sostenuti dall’impresa, per assicurare il servizio di trasporto, siano tali da poter essere considerati irrilevanti, e quindi non incidenti sui prezzi praticati per il servizio principale prestato alla clientela.”***

Pertanto, il servizio di cortesia gratuito è legittimo, e la gratuità, secondo i tecnici del ministero, è garantita dalla mancanza di una variazione di prezzo delle tariffe per i soggiorni tra chi usufruisce del servizio e chi non ne usufruisce.”.

Alla luce di quanto sopra esposto, è da ritenere che l’esigenza esposta nel quesito difficilmente possa essere soddisfatta, in quanto la stessa, oltre ad essere in contrasto con il documento sopra riportato, verrebbe a porre in conflitto la rete con i taxisti e gli NCC.

CASI AZIENDALI

**RETE D'IMPRESA PER LA MESSA IN
COMUNE DI BENI STRUMENTALI E
DEL PERSONALE**

RETE D'IMPRESA PER LA MESSA IN COMUNE DI BENI STRUMENTALI E DEL PERSONALE

DESCRIZIONE DEL CASO AZIENDALE

Tre imprese decidono stipulare un contratto di rete al fine di:

- **Acquistare un macchinario in comune;**
- **Ottimizzare l'utilizzazione del proprio personale dipendente,** mediante lo strumento del **distacco di personale** presso le altre imprese della rete.

RETE D'IMPRESA PER LA MESSA IN COMUNE DI BENI STRUMENTALI E DEL PERSONALE

MESSA IN COMUNE DI BENI STRUMENTALI

Due situazioni:

- **Beni strumentali già di proprietà /leasing di imprese della rete**; la loro messa in comune, in genere, comporta:
 - l'instaurazione di un meccanismo di **prenotazione degli utilizzi**;
 - **la fatturazione degli utilizzi** da parte dell'impresa proprietaria / conduttrice in leasing;
 - **La fissazione di regole** per la **manutenzione dei beni**, per i **consumi** (energia elettrica, acqua, etc.);
 - Etc.

RETE D'IMPRESA PER LA MESSA IN COMUNE DI BENI STRUMENTALI E DEL PERSONALE

- **Beni strumentali acquistati dalla rete o acquisiti in base a contratto di leasing:**
 - L'acquisizione viene, in genere, eseguita da parte dell'**impresa capofila**, la quale riaddebita le altre imprese, con emissione di fattura elettronica;
 - Riguardo ai beni strumentali in argomento, viene a realizzarsi una **proprietà in comunione** (articolo 1100 e seguenti del codice civile) oppure un utilizzo congiunto di beni in leasing (1);
 - **I servomezzi** (energia elettrica, aria compressa, etc.) saranno addebitati dalle imprese titolari dei relativi contatori;
 - Etc.
- NB: E' opportuno prevedere tale fatto nel contratto di leasing.

FORME DI AGGREGAZIONE

Distacco di dipendenti

<http://www.retipmi.it/pmi/news/newstutte/item/511-distacco-dei-lavoratori-e-codatorialit%C3%A0-nelle-reti-dimprese-di-donato-nitti>



ASSORETIPMI
ASSOCIAZIONE RETI DI IMPRESE PMI

Home Mission Statuto Il Team Convenzioni Consulenza Reti PMI Contatti Fo

Sei qui: Home ▶ News ▶ News (tutte) ▶ "Distacco dei lavoratori e codatorialità nelle reti d'impresa", di Donato Nitti

Domenica, 15 Settembre 2013 14:52

"Distacco dei lavoratori e codatorialità nelle reti d'impresa", di Donato Nitti

FORME DI AGGREGAZIONE

Distacco di dipendenti

<http://www.retipmi.it/pmi/news/newstutte/item/511-distacco-dei-lavoratori-e-codatorialit%C3%A0-nelle-reti-dimprese-di-donato-nitti>

Firenze, settembre 2013

L'estate ha portato un'importante novità nel mondo delle reti d'impresa.

La Legge 9 agosto 2013, n. 99 di *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti"* ha previsto una **disciplina speciale per le reti d'impresa in materia di distacco e di codatorialità**.

In particolare, la legge 99/2013 ha modificato l'art. 7 del DL 76/2013 e, tramite, questo, l'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 (Riforma Biagi) in materia di distacco di lavoratori subordinati.

La regola generale prevede che il distacco (che si configura quando "quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa") sia legittimo quando corrisponda ad un interesse del datore di lavoro.

Per chi si occupa di reti d'impresa, la partecipazione dell'impresa datore di lavoro ad una rete costituiva già un valido interesse del datore di lavoro ai fini del distacco.

Tuttavia, era possibile, e forse anche prevedibile, che le Amministrazioni competenti in materia di lavoro e previdenza non avrebbero adottato interpretazioni favorevoli alle reti d'impresa, non diversamente da come l'Agenzia delle Entrate aveva fatto a proposito della soggettività giuridica delle reti dotate di fondo patrimoniale e da come le amministrazioni aggiudicatrici si comportavano quando le reti d'impresa chiedevano di partecipare alle procedure di affidamento.

Dunque il chiarimento è stato opportuno.

FORME DI AGGREGAZIONE

Distacco di dipendenti

<http://www.retipmi.it/pmi/news/newstutte/item/511-distacco-dei-lavoratori-e-codatorialit%C3%A0-nelle-reti-dimprese-di-donato-nitti>

Il legislatore ha espressamente previsto che la partecipazione alla rete d'impresa costituisce di per sé interesse ad operare il distacco.

Inoltre, con altra disposizione contenuta nel nuovo comma 4-ter il legislatore ha previsto la codatorialità dei dipendenti, il cui regime di ingaggio (e quindi di assunzione e gestione del rapporto di lavoro) è rimesso al contratto di rete.

Il testo dell'art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. 276/2003 è oggi il seguente:

4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.

Si tratta di un intervento, la cui importanza, ai fini della chiarezza della disciplina delle reti d'impresa, è pari a quella sulla soggettività giuridica delle reti (Legge 7 agosto 2012, n. 134) e sulla possibilità per le reti di partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici (Legge 17 dicembre 2012 n. 221).

Un altro passo, dunque, verso la piena operatività delle reti d'impresa, e verso il riconoscimento di un'amplissima autonomia negoziale anche in un campo, il rapporto di lavoro, nel quale l'autonomia contrattuale è normalmente ridotta.

DISTACCO DI PERSONALE

Circolari autorità preposte

CIRCOLARE N. 35/2013



Roma 29 agosto 2013

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Agli indirizzi in allegato

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot. 37/0015300

Oggetto: D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) recante “*Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti*” – indicazioni operative per il personale ispettivo.

DISTACCO DI PERSONALE

Circolari autorità preposte

Distacco e contratto di rete (art. 7, comma 2)

Il D.L. n. 76/2013 introduce un comma 4 ter all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 che disciplina l'istituto del distacco. Con tale intervento **il Legislatore ha inteso configurare “automaticamente” l'interesse del distaccante al distacco qualora ciò avvenga nell'ambito di un contratto di rete.**

In particolare si prevede che “qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile”.

Ne consegue che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l'esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario.

DISTACCO DI PERSONALE

Circolari autorità preposte

La disposizione inoltre **consente** “*la **codatorialità** dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso*”; ciò vuol pertanto significare che, **in relazione a tale personale, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete.**

Sul piano di **eventuali responsabilità penali, civili e amministrative** – e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti – occorrerà quindi rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare “automaticamente” una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto.

DISTACCO DI PERSONALE

Circolari autorità preposte

INL CIRCOLARE N. 7 DEL 29 MARZO 2018



CIRCOLARE N. 7/2018

Direzione generale

I.N.L. = Ispettorato Nazionale del Lavoro

DISTACCO DI PERSONALE

Circolari autorità preposte

Oggetto: contratto di rete – distacco e codatorialità – art. 30, comma 4 *ter*, D.Lgs. n. 276/2003 – indicazioni operative al personale ispettivo.

Sono pervenute a questo Ispettorato nazionale segnalazioni in ordine ad annunci pubblicitari che propongono il ricorso a “*sistemi di esternalizzazione dei dipendenti*” che non lasciano dubbi in ordine alla violazione della disciplina di riferimento.

In particolare negli annunci in questione si promuove l’utilizzo del distacco e della codatorialità nell’ambito di contratti di rete, evidenziando i “forti vantaggi” di natura economica di cui beneficerebbero le imprese, tra i quali :

- mancata applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa;
- “*l'utilizzo del personale alla stregua del lavoro interinale*”;
- la “*assenza di responsabilità legale e patrimoniale verso i dipendenti esternalizzati*”;
- il “*lavoro straordinario/festivo senza maggiorazioni*”;
- la corresponsione al dipendente in malattia della sola quota che rimborsa l’INPS e maggiore “flessibilità” nella chiusura dei rapporti con i lavoratori non più “graditi” mediante semplice comunicazione.

DISTACCO DI PERSONALE

Circolari autorità preposte

Ciò premesso, si invitano codesti Uffici a prestare la massima attenzione alla presenza di soggetti che offrono tali “servizi” promuovendo la diffusione di meccanismi finalizzati a trarre vantaggi economici attraverso una **evidente violazione di diritti fondamentali dei lavoratori**, dando luogo ad ipotesi di **somministrazione e distacco illeciti**.

Al fine di contrastare tali fenomeni si ritiene utile, di seguito, riepilogare le disposizioni vigenti in materia, chiarendo sin da subito che **il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese**.

Il contratto di rete è disciplinato dall’ art. 3, comma 4 *ter*, del D.L. n. 5/2009, ai sensi del quale *“con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”*.

DISTACCO DI PERSONALE

Circolari autorità preposte

Sotto il profilo soggettivo, il contratto in esame può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese e di conseguenza **non possono partecipare alla rete soggetti non qualificabili come imprenditori ai sensi dell'art. 2082 c.c.** (ad es. professionisti e associazioni).

In relazione all'oggetto del contratto, invece, il Legislatore si limita a stabilire che lo stesso può riguardare lo scambio di informazioni tra imprenditori, la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, fino a ricomprendere lo **svolgimento in comune di "una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa"**.

Il comma 4 *ter* inserito all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, inoltre, chiarisce che **"qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso"**.

DISTACCO DI PERSONALE

Circolari autorità preposte

Va quindi rilevato che, a differenza di quanto previsto al primo comma del medesimo art. 30 – in forza del quale, per la legittimità dell'utilizzo di tale istituto, è necessario riscontrare l'interesse e la temporaneità del distacco – in tale contesto l'interesse del distaccante consegue *“automaticamente”* alla costituzione di una rete tra imprese.

Il contratto, inoltre, può prevedere specifiche clausole volte a disciplinare la ***“codatorialità”*** dei dipendenti di una o più imprese appartenenti alla rete stessa.

Tuttavia, affinché tali effetti – l'automaticità dell'interesse al distacco, da una parte, e la messa a *“fattor comune”* dei dipendenti attraverso la codatorialità – si producano nei confronti dei terzi, ivi compresi i lavoratori, è necessario che si proceda preventivamente alla iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete (v. art. 3, comma 4 *quater*, del D.L. n. 5/2009).

Pertanto, **il personale ispettivo avrà cura di verificare**, innanzitutto, **l'esistenza di un contratto di rete tra i soggetti coinvolti (distaccante e distaccatario o codatori) e che lo stesso sia stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese (cfr. ML circ. n. 35/2013).**

DISTACCO DI PERSONALE

Circolari autorità preposte

Nel caso in cui il contratto di rete preveda la **codatorialità** nei confronti di tutti o solo alcuni dei lavoratori dipendenti di ciascuna impresa, tale circostanza deve risultare dallo stesso contratto, così come deve risultare dal contratto la **“platea” dei lavoratori** che vengono, in questo modo, messi **“a fattor comune”** al fine di collaborare agli obiettivi comuni.

Va peraltro precisato che detti lavoratori **devono essere formalmente assunti, mediante l’assolvimento dei relativi adempimenti di legge** (comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, consegna della dichiarazione di assunzione e registrazioni sul Libro Unico del Lavoro) **da una delle imprese partecipanti anche laddove si tratti di socio di cooperativa.**

Va poi evidenziato che la codatorialità è disciplinata dalle medesime disposizioni in materia di distacco, **ivi comprese quelle concernenti le forme di tutela del lavoratore distaccato di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 30.** Per tale motivo, deve ritenersi che anche il richiamo alla disciplina del distacco contenuto nell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 opera nell’ambito dei contratti di rete, tanto per il lavoratore distaccato quanto per il lavoratore in regime di codatorialità.

In altri termini, nell’ambito del contratto di rete, sia in relazione alla **codatorialità** sia in relazione al **distacco**, **il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione.** Ciò evidentemente anche nell’eventualità in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa.

DISTACCO DI PERSONALE

Circolari autorità preposte

Al riguardo, **va considerato che le eventuali omissioni** afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, a far data dalla messa “a fattor comune” dei lavoratori interessati.

Ciò in quanto i firmatari del contratto di rete sono tutti datori di lavoro nei confronti del personale indicato dallo stesso contratto, trovando quindi applicazione **il principio generale della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003**; principio peraltro recentemente esteso dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, anche a fattispecie diverse da quelle dell’appalto al fine dichiarato di *“evitare il rischio che i meccanismi di decentramento - e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione - vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”*.

A tal fine, si rammenta che assumono rilevanza anche quelle omissioni contributive che derivino dall’applicazione di un contratto collettivo che non abbia i caratteri della maggiore rappresentatività comparativa di settore secondo quanto previsto dell’art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989. Sotto tale aspetto si richiamano le indicazioni operative già fornite in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata applicazione del c.d. contratto leader.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO

Paolo Pennesi

DISTACCO DI PERSONALE

commenti



The screenshot shows the top navigation bar of the IPSOA website. On the left is the Wolters Kluwer logo. In the center is the IPSOA logo with the tagline "Professionalità Quotidiana". On the right are links for "Entra", "Abbonati", and "Cerca". Below this is a secondary navigation bar with links for "QUOTIDIANO", "SPECIALI", "DOSSIER", "WKPEDIA", "RASSEGNA STAMPA", "GAZZETTA UFFICIALE", "SCADENZE", and "LEGISLAZIONE". A dark blue button labeled "Tutte le sezioni" is on the far right.

QUANDO È REGOLARE? - 31 LUGLIO 2017 ORE 06:00

Distacco di personale: obblighi (e sanzioni) per le imprese

Roberto Camera - Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Distacco di lavoro

Amministrazione del personale



DISTACCO DI PERSONALE

commenti

L'impresa distaccante deve comunicare al Centro per l'Impiego il distacco del lavoratore, il nome e la sede operativa della ditta distaccataria che ne prenderà carico utilizzando il modello Unilav. La comunicazione va effettuata entro 5 giorni. Inoltre i lavoratori devono essere registrati sul Libro Unico del Lavoro (LUL) del distaccatario (utilizzatore) all'inizio e alla fine del rapporto oppure, in alternativa, in tutti i mesi di durata del distacco.

Quali sanzioni si applicano in caso di inosservanza degli obblighi in capo alle imprese distaccanti?

Il distacco di personale è previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 (c.d. Riforma Biagi) e si verifica esclusivamente quando un datore di lavoro (distaccante) pone uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa temporanea.

Detta possibilità è prevista esclusivamente per i datori di lavoro privati.

Quando il distacco è regolare?

Per aversi un distacco regolare devono sussistere, essenzialmente, 4 condizioni:

1) un **interesse del datore di lavoro**, distaccante, a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario. Detta condizione trova la propria legittimazione in un qualsiasi interesse produttivo del distaccante. In questo caso, non si parla di un interesse meramente economico. A tale proposito, con la circolare n. 3/2004, il Ministero del Lavoro ha osservato come l'interesse che legittima il distacco non può mai concretizzarsi in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui, che caratterizza, invece, la diversa fattispecie della somministrazione di lavoro.

DISTACCO DI PERSONALE

commenti

Sempre con riferimento al requisito dell'interesse, il Ministero del Lavoro ha più volte precisato come debba essere **specifico, rilevante, concreto e persistente**, accertato caso per caso, in base alla natura dell'attività espletata, potendo ad ogni modo coincidere con qualsiasi tipo di interesse produttivo dell'impresa distaccante.

L'art. 30, comma 4 ter, del D.L.vo 276/2003 chiarisce che nell'ambito di imprese che abbiano sottoscritto un **contratto di rete** ai sensi del D.L. n. 5/2009 (convertito da L. n. 33/2009), l'interesse del distaccante insorge automaticamente in forza dell'operare della rete. Ai fini della sussistenza dell'interesse al distacco tra imprese aderenti alla rete, risulta quindi sufficiente verificare l'esistenza di un contratto di rete tra il distaccante stesso e il distaccatario, senza procedere ad un riscontro puntuale dell'interesse concretamente perseguito dal distaccante. Ciò in quanto la rete si propone, in attuazione di un programma condiviso tra le imprese aderenti, di realizzare obiettivi comuni.

Lo stesso Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 1/2016, disconoscendo il proprio indirizzo formulato con la circolare n. 28 del 24 giugno 2005, ritiene possibile che in caso di ricorso all'istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo **gruppo di imprese**, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui all'art. 2359, comma 1, c.c., l'interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell'ambito del contratto di rete.

DISTACCO DI PERSONALE

commenti

2) la **temporaneità**, intesa come “non definitività” della prestazione di lavoro presso il distaccatario. Il distacco non deve essere definitivo, occorre una puntuale individuazione delle finalità perseguite e può durare per un arco temporale concettualmente delimitato, pur non essendo determinabile sin dall’inizio.

3) la **titolarità del rapporto di lavoro** in capo al distaccante, che permane quale obbligato alla retribuzione e contribuzione, benché il potere direttivo e di controllo passi al distaccatario. Resta in capo al distaccante il potere disciplinare.

4) svolgimento di un’**attività lavorativa** da parte del distaccato. Quest’ultimo deve svolgere un’attività specifica e funzionale all’interesse del proprio datore di lavoro (distaccante).

Luogo di lavoro

Il luogo di lavoro del lavoratore distaccato costituisce una mera modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e come tale non assume particolare rilievo, potendosi individuare, addirittura, nella stessa sede del datore di lavoro distaccante. Proprio la natura dell’attività esercitata dal distaccante può giustificare l’espletamento della prestazione lavorativa in **una o più sedi diverse** da quella propria dell’azienda distaccataria (ad es. trasporto, manutenzione d’impianti, controllo di sistemi informatici, eventuali prestazioni di natura intellettuale, ecc.).

DISTACCO DI PERSONALE

commenti

Distacco pieno e parziale

Il distacco può essere:

- **Pieno**: la prestazione viene effettuata unicamente presso il distaccatario, durante tutto il periodo di distacco;
- **Parziale**: la prestazione viene svolta parzialmente presso il distaccatario, mentre il restante tempo, il lavoratore continua a svolgere la prestazione presso il proprio datore di lavoro (distaccante).

In caso di trasferimento del lavoratore distaccato ad una **unità produttiva ad oltre 50 km** dalla precedente sede di lavoro vi devono essere comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

Nulla vieta che il distacco sia contestuale all'assunzione del lavoratore distaccato, così come non vi sono preclusioni per il distacco di apprendisti, nel rispetto della formazione prevista dal piano formativo individuale, e di lavoratori a tempo determinato.

DISTACCO DI PERSONALE

commenti

Consenso del lavoratore e trattamento economico

Non è necessario il **consenso del lavoratore**, tranne nel caso in cui il distacco comporti un mutamento delle mansioni.

Il datore di lavoro (distaccante) è responsabile del trattamento economico e normativo dei lavoratori distaccati. Inoltre, ai fini della legittimità del distacco non vi è necessità di una previsione contrattuale che lo autorizzi.

Sempre per quanto attiene al trattamento economico, nulla vieta che il distaccatario provveda ad un **rimborso delle spese** sostenute dal datore del lavoro per il pagamento della retribuzione e della relativa contribuzione del lavoratore durante il periodo di distacco. **Detto rimborso delle spese** non presenta alcuna rilevanza per la qualificazione del c.d. **“distacco genuino”**, **l'importante è che non superi il costo effettivamente sostenuto dal distaccante e che non vi sia presenza di alcun utile**. Infatti, la circolare n. 3/2004 evidenzia come sia data la possibilità di ammettere il rimborso per rendere più lineare e trasparente anche l'imputazione reale dei costi sostenuti da ogni singola società. In questo senso - continua il Ministero - l'importo del rimborso non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante.

Ricordo che la fattura non dovrà prevedere l'IVA, in quanto trattasi di puro rimborso del costo del personale distaccato.

DISTACCO DI PERSONALE

commenti

La disposizione parla di trattamento economico e normativo: ciò significa che, ad esempio, al lavoratore distaccato debbono essere garantiti tutti quegli istituti previsti dal CCNL applicato che si riferiscono agli altri lavoratori dell'impresa da cui dipende.

A fronte della titolarità in capo al distaccante del trattamento economico, rimane a suo carico anche il **trattamento contributivo**, che deve essere adempiuto in relazione all'inquadramento del datore di lavoro distaccante. Per quanto riguarda, invece, **l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali**, il relativo premio rimane a carico del datore di lavoro distaccante ma è calcolato sulla base dei premi e della tariffa che sono applicati al distaccatario.

Comunicazione al Centro per l'Impiego

Sarà cura della ditta distaccante comunicare al Centro per l'Impiego il distacco del lavoratore, il nome e la sede operativa della ditta distaccataria che ne prenderà carico. Dovrà essere utilizzato il **modello Unilav** nel "Quadro Trasformazione".

La comunicazione va fatta entro 5 giorni dall'inizio del distacco. In caso di omissione sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per lavoratore.

DISTACCO DI PERSONALE

commenti

Registrazione sul LUL

Si ricorda che secondo le disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro, i lavoratori distaccati devono essere registrati sul Libro Unico del Lavoro (LUL) del distaccatario (utilizzatore) all'inizio e alla fine del rapporto di distacco; oppure, in alternativa, in tutti i mesi di durata del distacco.

I **dati** sono gli stessi del lavoratore somministrato, vale a dire:

- nome e cognome,
- codice fiscale,
- qualifica,
- livello di inquadramento contrattuale,
- azienda distaccante.

Ad oggi l'**omessa registrazione** non può essere oggetto di sanzione in quanto non incide su profili retributivi, contributivi o fiscali.

Comunque, una eventuale verifica ispettiva può far sì che venga ordinato all'azienda distaccataria, mediante l'esercizio del potere di disposizione (art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004), di adempiere all'obbligo, per completare le registrazioni del lavoro.

DISTACCO DI PERSONALE

commenti



Ricerca libera



RICERCA AVANZATA

< **TRASFERIMENTO, TRASFERTA, DISTACCO** 

CONDIVIDI  STAMPA 

Distacco dei lavoratori , quali regole seguire ?

15/11/2018

DISTACCO DI PERSONALE

commenti

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVE SANZIONI

1) Comunicazione obbligatoria: Entro i cinque giorni successivi all'avvio del distacco il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria telematica, utilizzando il modello UniLAV. In caso di omissione o di invio oltre i cinque giorni, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 per ogni lavoratore interessato.

2) Registrazione del distaccato sul LUL: Il Ministero del Lavoro con una circolare risalente al 2008 (**circ. n. 20 del 21.08.2008**) ha fornito chiarimenti in merito alla registrazione dei lavoratori distaccati sul LUL. La registrazione non va effettuata per tutti i mesi di durata del distacco ma va annotato solamente l'inizio e la fine del distacco. Il distaccatario dovrà limitarsi ad annotare soltanto i dati identificativi del lavoratore , mentre il distaccante dovrà procedere alle annotazioni del calendario presenze e ai dati retributivi. E' bene precisare che, in caso di violazione del citato obbligo del distaccatario sarà possibile l'applicazione di una sanzione da 515 a 2.580 euro (art. 11, c. 1, DPR n. 124/2004).

CASI AZIENDALI

**SOCIETÀ COMMERCIALE VOLTA A
FAVORIRE IL COMMERCIO “ON LINE” DI
PRODOTTI ALIMENTARI NEI CONFRONTI
DI CONSUMATORI FINALI**

SOCIETA' COMMERCIALE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ON LINE

DESCRIZIONE DEL CASO AZIENDALE

Tre imprese con prodotti complementari, decidono di costituire una società in comune per la vendita on line dei propri prodotti (diversi da vino e da bevande alcoliche) nei confronti di consumatori finali italiani ed esteri.

A tale società vengano affidati i seguenti compiti:

- Allestire un sito web e tenerlo aggiornato;
- Curare la presenza sui social media;
- Intrattenere i rapporti con i corrieri espresso;
- Gestire gli adempimenti fiscali;
- Etc.

SOCIETA' COMMERCIALE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ON LINE

Viene predisposto un **piano operativo per il prossimo biennio:**

- **Per il 2020 e il primo semestre 2021** viene previsto che l'attività di vendita sarà svolta prevalentemente in Italia e nei due principali Paesi Ue, senza tuttavia superare le soglie annuali previste per tali Paesi (Francia: soglia annuale 35.000 euro; Germania: soglia annuale 100.000 euro);
- **A partire dal luglio 2021**, si aderirà, invece, al sistema speciale dello sportello unico (MOSS – Mini One Stop Shop).

SOCIETA' COMMERCIALE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ON LINE

Com'è noto, il **sistema MOSS** che, per i prodotti fisici, entrerà in vigore dal 1° luglio 2021, è incentrato sui seguenti adempimenti:

- applicazione dell'Iva del Paese del consumatore finale;
- versamento di tale imposta all'Erario italiano, il quale provvede a rigirarne l'importo all'Erario dei Paesi UE interessati;
- presentazione di una dichiarazione trimestrale all'Agenzia delle Entrate italiana con segnalazione degli importi delle vendite e dell'Iva relativa per singolo Paese Ue di destinazione;
- versamento dell'Iva MOSS all'Erario italiano.

SOCIETA' COMMERCIALE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ON LINE

Modello operativo:

- Tra le singole imprese e la società commerciale viene stipulato un **contratto di fornitura**, in base al quale le singole imprese si impegnano a fornire tempestivamente la merce richiesta;
- Per ragioni fiscali (nuova disciplina delle “operazioni a catena”) **il trasporto della merce al cliente viene assunto in carico dalla società commerciale**. In pratica le due società produttrici vendono la merce alla società commerciale con una condizione di resa EXW.

SOCIETA' COMMERCIALE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ON LINE

- Le singole imprese emettono fattura elettronica nei confronti della società commerciale per le merci fornite;
- La società commerciale (**dal 1° luglio 2021**):
 - **Per le vendite Italia**: svolge la relativa procedura applicando l'Iva italiana;
 - **Per le vendite verso altri Paesi Ue**: adotta la procedura MOSS;
 - **Per le vendite verso Paesi extra Ue**: cura l'operazione di esportazione dall'Italia (condizione di resa DAP – abitazione del cliente).

CASI AZIENDALI

**CONSORZIO / SOCIETÀ CONSORTILE
CHE PROMUOVE LE VENDITE DELLE
IMPRESE CONSORZIATE SUI MERCATI
ESTERI**

CONSORZIO / SOCIETA' CONSORTILE DI PROMOZIONE

DESCRIZIONE DEL CASO AZIENDALE

Alcune imprese con prodotti complementari intendono aumentare le proprie vendite all'estero.

A tal fine decidono di costituire un **consorzio /società consortile** avente lo scopo:

- di assumere un addetto per promuovere le vendite su alcuni mercati ritenuti strategici;
- di assumere un addetto commerciale attualmente in carico a una delle imprese del consorzio;
- dotare il consorzio/ società consortile dei mezzi necessari per poter svolgere al meglio il lavoro assegnato.

CONSORZIO / SOCIETA' CONSORTILE DI PROMOZIONE

Modello operativo

- **Il consorzio / società consortile può operare secondo due diverse modalità:**
 - **In nome e per conto delle singole imprese socie**; in tale evenienza le vendite vengono eseguite direttamente dalle imprese socie;
 - **In nome proprio ma per conto delle imprese socie** (**commissionario alla vendita**): in tale evenienza, le imprese socie emettono fattura nei confronti del consorzio / società consortile e il consorzio/società consortile emette fattura (in genere) per pari importo nei confronti dei clienti esteri.
- Viene elaborato un **budget annuale degli investimenti** che i consorziati provvedono a finanziare mediante versamenti in conto capitale (a fondo consortile);
- Viene elaborato un **budget economico annuale delle spese di gestione del consorzio /società consortile** previste in base al quale i singoli consorziati provvedono a versare gli importi di propria competenza su base mensile (in base a fattura elettronica);
- Al termine dell'esercizio, il consorzio provvede a ripartire le eventuali spese residue in capo ai consorziati in modo da chiudere il bilancio del consorzio in **perfetto pareggio**.

RETE SOGGETTO MISTA

RETE SOGGETTO MISTA (IMPRESE +
STUDI PROFESSIONALI) VOLTA A
PARTECIPARE A GARE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI

AGGREGAZIONE DI IMPRESE – STUDI PROFESSIONALI
società consortile / rete di imprese e professionisti

DESCRIZIONI DEL CASO AZIENDALE

Due imprese impiantiste e **uno studio professionale** per poter partecipare a gare d'appalto e svolgere i relativi lavori, decidono di adottare uno strumento di aggregazione.

Vengono presi in considerazione due strumenti di aggregazione:

- La società consortile
- La rete d'impres

AGGREGAZIONE DI IMPRESE – STUDI PROFESSIONALI

società consortile e professionisti

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 248-2012/1

Consorzi, società consortili e requisiti soggettivi

Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 16 gennaio 2013

Sommario: Premessa; 1. Il requisito soggettivo previsto dall'art. 2602 c.c.; 2. La partecipazione a figure denominate "consortili" da parte di soggetti pubblici; 3. I consorzi "misti"; 4. Le recenti "aperture" in materia di consorzi fidi. Professionisti e scopo consortile.

Come si è detto, presupposto indefettibile per la partecipazione ad un consorzio così come alla società consortile è la qualità di imprenditore commerciale, e tale requisito deve permanere durante lo svolgimento del contratto, in quanto un'eventuale cessazione determinerebbe il venir meno della ragione della stessa partecipazione al contratto associativo ⁽²⁴⁾.

Requisito - quello dell'essere imprenditore - che non sussiste in capo al professionista, al più inquadrabile nella più generica definizione, di matrice comunitaria, di "operatore economico", che tuttavia, per quel che si è detto, non è di per sé idonea a legittimare la partecipazione ad una struttura consortile.

AGGREGAZIONE DI IMPRESE – STUDI PROFESSIONALI

società consortile / rete di imprese e professionisti



Circolare 3707/C del 30 luglio 2018 (prot. 293607) - Chiarimenti sui contratti di rete

Condividi 

Legge n. 81 del 22 maggio 2017: Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Nuova disciplina dei contratti di rete aperti a soggetti differenti dagli imprenditori. Modalità di iscrizione

AGGREGAZIONE DI IMPRESE – STUDI PROFESSIONALI

società consortile / rete di imprese e professionisti

OGGETTO: Legge n. 81 del 22 maggio 2017: Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Sono pervenute alla Scrivente numerose richieste da parte di codeste Camere, di Associazioni di categoria (segnatamente Confcommercio Lombardia), tendenti ad avere chiarimenti in merito alla esatta applicazione, anche dal punto di vista procedurale della pubblicità commerciale, delle nuove modalità di costituzione (dal punto di vista soggettivo) dei contratti di rete.

In particolare con nota PEC del 12 settembre 2017, codesta Confederazione ha rivolto alla scrivente un quesito in merito alla partecipazione di “lavoratori autonomi” ai contratti di rete disciplinati dal D.L. n. 5 del 2009.

In dettaglio si richiede «... ai sensi della LEGGE 22 maggio 2017, n. 81, art. 12 comma 3 secondo cui "Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività

AGGREGAZIONE DI IMPRESE – STUDI PROFESSIONALI

società consortile / rete di imprese e professionisti

professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste ..." - di confermare se tutti i liberi professionisti dotati di Partita IVA, a prescindere dalla titolarità o meno di una impresa, possono partecipare alle reti di impresa».

La CCIAA di Lecce, come altre CCIAA, ha richiesto in particolare, riportando il quesito di un utente se « *riguardo alla pratica di costituzione di una rete di imprese (laboratori analisi) e la possibilità di far rientrare in essa un'associazione professionale (2 professionisti biologi) non iscritta alla Camera pur avendo un numero REA, ... con l'approvazione dell'art. 12 del jobs act autonomi ... si debba ritenere superato l'orientamento ministeriale espresso col parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 aprile 2015... che negava tale possibilità»*

Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti, sopra sinteticamente richiamati, si osserva quanto segue.

La disciplina richiamata si riferisce in maniera inequivoca ai rapporti di lavoro autonomo «*di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile*». Precisa la norma in questione (art. 1, comma 2), che «*Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.*»

AGGREGAZIONE DI IMPRESE – STUDI PROFESSIONALI

società consortile / rete di imprese e professionisti

Ne consegue, a parere della scrivente, che quando nella disposizione richiamata da codesta Confederazione (articolo 12, comma 3), il legislatore afferma che «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia», è evidente che sta riferendosi ai soggetti di cui all'articolo 1 della norma, con esclusione dunque delle imprese e dei piccoli imprenditori.

➔ Resta tuttavia irrisolta la questione della pubblicità del contratto di rete. Il richiamo da parte dell'articolo 12, comma 3, dell'articolo 3, comma 4 ter e ss del D.L. 3/2009, impone che la pubblicità del contratto sia assolta come previsto dalla norma richiamata.

La norma prevede infatti che nel caso di contratto di rete “ordinario” (privo cioè della soggettività giuridica), la pubblicità sia assolta tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel registro delle imprese di ogni imprenditore, del contratto di rete.

Nell'ipotesi contemplata dalla norma in esame, risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto (“che svolge attività professionale”) non iscritto al registro delle imprese.

In questa fase, a legislazione invariata, pertanto, appare possibile – a fini pubblicitari - la sola creazione di contratti di rete misti (imprenditoriali – “professionali”),

AGGREGAZIONE DI IMPRESE – STUDI PROFESSIONALI società consortile / rete di imprese e professionisti

dotati di soggettività giuridica, come descritti al comma 4 quater del ridetto articolo 3 del D.L. 5/2009.

Detta fattispecie infatti, prevedendo (proprio perché dotata di autonoma soggettività) l'iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori "retisti", consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste di cui al quesito delle CCIAA e di codesta Confederazione.

F.to M.Fiorentino

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

AGGREGAZIONE DI IMPRESE – STUDI PROFESSIONALI
società consortile / rete di imprese e professionisti

Eutekne.info

NOTIZIE IN BREVE

**Possibile costituire reti pure tra professionisti,
ma al momento non ne è consentita la pubblicità**

/ REDAZIONE

Mercoledì 29 gennaio 2020

AGGREGAZIONE DI IMPRESE – STUDI PROFESSIONALI

società consortile / rete di imprese e professionisti

Anche i professionisti possono far parte di contratti di rete di imprese, costituendo reti di “esercenti la professione” o partecipando alle reti di imprese, in forma di reti miste. Nel caso di reti “pure” di professionisti, però, al momento **non** esiste una previsione che ne consenta la **pubblicità**. Il chiarimento arriva dal Ministero dello Sviluppo economico, con il parere n. 23331 di ieri.

Per consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, l’[art. 12](#) comma 3 della L. 81/2017 ha riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti **miste**, di cui all’[art. 3](#), commi 4-ter ss. del DL 5/2009 convertito.

Il MISE sottolinea quindi che il legislatore ammette la possibilità di costituire sia reti “pure” di professionisti, sia reti miste, in cui ai lavoratori autonomi possano affiancarsi imprese. Ci sono però differenze per quanto riguarda la **pubblicità**. Il richiamo al citato art. 3, commi 4-ter ss. del DL 5/2009 implica che nel caso di contratto di rete “ordinario”, privo cioè della soggettività giuridica, la pubblicità sia assolta tramite iscrizione, a margine di ciascuna posizione nel Registro delle imprese di ogni imprenditore, del contratto di rete.

AGGREGAZIONE DI IMPRESE – STUDI PROFESSIONALI

società consortile / rete di imprese e professionisti

Nell'ipotesi contemplata dalla norma – si legge nel parere – risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto (“che svolge attività professionale”) non iscritto al Registro Imprese. Per il MISE, quindi, in questa fase, a legislazione invariata appare possibile, a fini pubblicitari, la **sola iscrizione** di contratti di rete **misti**, dotati di soggettività giuridica come descritti dal comma 4-*quater*, che, prevedendo l'iscrizione autonoma della rete al Registro Imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori “retisti”, consentirebbe la possibilità di **costituire e dare pubblicità alle reti miste**.

Ne consegue, come anticipato, che reti pure tra professionisti possono essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità.

Il MISE precisa poi che, ove il professionista non appaia in proprio, ma sotto forma di **STP**, attesa l'iscrizione della medesima in sezione speciale del Registro Imprese, “apparirebbe assolto anche l'onere della «natura formalmente imprenditoriale» del retista con possibilità di costituzione di reti non soggetto”.

AGGREGAZIONE DI IMPRESE – STUDI PROFESSIONALI
società consortile / rete di imprese e professionisti

NORME E TRIBUTI

SVILUPPO ECONOMICO

Contratti di rete, sui professionisti pubblicità ridotta

Trasparenza depotenziata a causa delle regole sul Registro delle imprese

Il Sole 24 Ore 30 GENNAIO 2020

AGGREGAZIONE DI IMPRESE – STUDI PROFESSIONALI

società consortile / rete di imprese e professionisti

Meno trasparenza per i contratti di rete che coinvolgono solo professionisti. È l'elemento più rilevante contenuto nei due pareri del ministero dello Sviluppo economico, appena pubblicati per dare indicazioni alle Camere di commercio in materia.

La questione della pubblicità legale viene affrontata dalla nota 23331. Il testo parte ribadendo che, in base alla legge 81/2017 (articolo 12), **l'adesione ai contratti di rete è oggi consentita sia tra soli professionisti sia in qualità di rete mista, costituita cioè tra professionisti e imprese.** Questo assetto, però, comporta delle mancanze in termini di trasparenza, legate a carenze della norma.

Chiarisce il ministero, infatti, che nel primo caso (**reti pure di professionisti**) **sarà impossibile procedere ad un'iscrizione presso il registro delle imprese, non essendo i retisti a loro volta iscritti:** è solo tramite il registro che sarebbe possibile garantire la pubblicità. Viceversa, per i **contratti di rete misti**, in quanto dotati di soggettività giuridica, si potrà procedere all'iscrizione. Dando, quindi, pubblicità alle reti nell'ambito del registro delle imprese.

Anche nel caso in cui il professionista non appaia in proprio, ma sotto forma di Stp, considerato che quest'ultima risulta iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese, sarà possibile procedere all'iscrizione. Questo, in termini pratici, significa che per le reti di professionisti la trasparenza e la possibilità di raccogliere informazioni sono decisamente depotenziate.

AGGREGAZIONE DI IMPRESE – STUDI PROFESSIONALI

società consortile / rete di imprese e professionisti

Con l'altro intervento (nota 23320), il Mise si esprime sulle modalità di cancellazione dal registro imprese dei contratti di rete.

In particolare, la questione controversa riguardava la cessazione del contratto in ipotesi di sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, a fronte della quale veniva presentata in Camera di commercio pratica di cessazione del contratto.

Ci si chiede, in tale evenienza, se sia possibile procedere alla cancellazione, equiparando la sopravvenuta mancanza di pluralità dei retisti ad una causa di scioglimento naturale del contratto. Il MiSe ha evidenziato come la caratteristica stessa del contratto di rete – che prevedono l'iscrizione al Registro imprese – «permea l'istituto di caratteristiche commerciali».

Insomma, considerato che uno degli elementi sostanziali del Contratto di rete è la multilateralità, nell'ipotesi in cui non fosse verificata la sussistenza di almeno due retisti si incorrerebbe certamente in una naturale causa di estinzione del contratto.

Pertanto, conclude il ministero, nel caso di Reti ~~non~~ soggetto, il venir meno della pluralità dei retisti, accertato da parte dell'unico superstite, è sufficiente per chiederne la cancellazione.

Viceversa, per le reti non soggetto, le Camere di commercio sono chiamate ad un'analisi caso per caso, accertando la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente la cancellazione. In questo contesto, è certamente rilevante l'esistenza di una specifica clausola contrattuale che acconsenta a tale procedura.

Giuseppe Latour
Alessandro Sacrestano

FORME DI AGGREGAZIONE

RETE SOGGETTO - Risvolti fiscali

The screenshot shows the top navigation bar of the Ministero dello sviluppo economico website. On the left, there is a 'MENU' button with a hamburger icon and the official logo of the Ministry. The text 'Ministero dello sviluppo economico' is displayed in white. On the right, there are social media icons for Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, and Email, with the text 'Seguici su:'. Below this is a search bar with the placeholder text 'Cerca...' and a magnifying glass icon. A horizontal bar below the search bar contains three categories: 'PER IL CITTADINO', 'PER LE AZIENDE', and 'PER I MEDIA'. At the bottom of the header, there are links for 'Iscriviti alla newsletter MISE', 'Leggi PLUS!', and 'Chiudi'. Below the header, a breadcrumb trail reads: 'Home / NORMATIVA / CIRCOLARI, NOTE, DIRETTIVE E ATTI DI INDIRIZZO / PARERE A STUDIO PROFESSIONALE 28 GENNAIO 20...'.

Parere a Studio professionale 28 gennaio 2020 - prot. 23331 - Contratti di rete

Contratti di rete tra professionisti e reti miste, ammissibilità e pubblicità.

[Parere \(pdf\)](#)

Condividi 

[Decreti ministeriali](#)

[Decreti interministeriali](#)

[Decreti direttoriali](#)

FORME DI AGGREGAZIONE

RETE SOGGETTO - Risvolti fiscali

OGGETTO: Contratto di rete tra professionisti

Con nota del 21 gennaio u.s., codesto Studio ha sottoposto alla Scrivente un quesito in materia di partecipazione di soggetti diversi dalle imprese ai contratti di rete, con particolare riferimento a: « 1. rete costituita tra soli professionisti, tutti iscritti ad un Albo, ma non al registro imprese; 2. rete "mista" costituita tra professionisti iscritti all'Albo ma imprese e altri soggetti ivi iscritti quali società tra professionisti, tra avvocati, imprenditori commerciali e società commerciali».

In merito si osserva quanto segue. L'espressa previsione normativa che limitava ai soli imprenditori la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete è stata superata con l'entrata in vigore della legge n. 81 del 2018, che all'articolo 12, comma 3 afferma: «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia».

FORME DI AGGREGAZIONE

RETE SOGGETTO - Risvolti fiscali

Ne consegue che il legislatore ammette che i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 81, con esclusione dunque delle imprese e dei piccoli imprenditori, possano costituire reti e partecipare a contratti di rete misti. Con la prima accezione si prevede la possibilità di creare reti "pure" di professionisti (cioè quanto la S.V. evidenzia con il quesito n. 1), con la seconda reti miste, in cui ai lavoratori autonomi possano affiancarsi imprese (caso n. 2 prospettato nel quesito).

La conseguenza più rilevante di quanto precede (e che giustifica la competenza della Scrivente nella risposta) è la pubblicità offerta alla rete costituita secondo le due accezioni.

Il richiamo da parte dell'articolo 12, comma 3, dell'articolo 3, comma 4 ter e ss del D.L. 3/2009, impone che la pubblicità del contratto sia assolta come previsto dalla norma richiamata. La norma prevede infatti che nel caso di contratto di rete "ordinario" (privo cioè della soggettività giuridica), la pubblicità sia assolta tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel registro delle imprese di ogni imprenditore, del contratto di rete.

FORME DI AGGREGAZIONE

RETE SOGGETTO - Risvolti fiscali

Nell'ipotesi contemplata dalla norma in esame, risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto ("che svolge attività professionale") non iscritto al registro delle imprese. In questa fase, a legislazione invariata, pertanto, appare possibile – a fini pubblicitari - la sola iscrizione di contratti di rete misti (imprenditoriali – "professionali"), dotati di soggettività giuridica, come descritti al comma 4 quater del ridetto articolo 3 del D.L. 5/2009.

Detta fattispecie infatti, prevedendo (proprio perché dotata di autonoma soggettività) l'iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori "retisti", consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste di cui al punto n. 2 del quesito.

Ne consegue infine che, reti pure tra professionisti possono ben essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità.

Da ultimo occorre precisare con riferimento al punto 2 del quesito che, ove il professionista non appaia in proprio, ma sotto forma di STP, attesa l'iscrizione della medesima in sezione speciale del registro delle imprese, apparirebbe assolto anche l'onere della "natura formalmente imprenditoriale" del retista con possibilità di costituzione di reti non soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE

(*Gianluca Scarponi*)

Firmato elettronicamente

FORME DI AGGREGAZIONE

RETE SOGGETTO - Risvolti fiscali



Ministero dello
sviluppo economico

PER IL CITTADINO PER LE AZIENDE PER I MEDIA

[Iscriviti alla newsletter MISE](#) [Leggi PLUS!](#) [Chiudi](#)

Parere alla CCIAA del Delta lagunare (Venezia-Rovigo) - 28 gennaio 2020 prot 23320 - Contratti di rete

Contratti di rete. Modalità semplificata di scioglimento e cancellazione di un contratto di rete rimasto senza retisti.

[Parere \(pdf\)](#)

FORME DI AGGREGAZIONE

RETE SOGGETTO - Risvolti fiscali

OGGETTO: cessazione contratto di rete senza soggettività giuridica – tipo adempimento G

Con nota dell'8 novembre u.s., codesta Camera ha sottoposto alla Scrivente un quesito in materia di modalità di cancellazione dal registro delle imprese dei contratti di rete, tenuto conto che nella fattispecie *«il contratto di rete prevedeva quale durata che “il contratto ha validità cinque anni dall'ultima delle iscrizioni presso il registro delle imprese; al termine, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno”»*.

Codesta CCIAA precisa che *«faceva presente all'impresa che la cessazione del contratto di rete senza atto era possibile solo nel caso in cui maturi un evento prededotto del contratto di rete stesso, quale elemento accidentale elisivo, che produce automaticamente la caducazione degli effetti del contratto di rete medesimo e, pertanto, richiedeva l'annullamento della pratica in quanto irricevibile»*.

Aggiunge inoltre che *«L'impresa, non provvedeva a richiedere l'annullamento, bensì inviava sullo stesso protocollo una ulteriore pratica - adempimento D - nella quale comunicava il recesso dei retisti riportando nel campo note che “il contratto di rete si scioglie per mancanza della pluralità di retisti al 31/12/2018. Si procede con successiva pratica per comunicare la cessazione del contratto per sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci” e con successiva invio inviava pratica di cessazione del contratto – adempimento G.»*

FORME DI AGGREGAZIONE

RETE SOGGETTO - Risvolti fiscali

Conclusivamente chiede «se è possibile evadere la richiesta di cessazione di un contratto di rete sulla base della semplice comunicazione di cessazione dei retisti considerando la sopravvenuta mancanza di pluralità di imprenditori prevista dalla norma, al pari di una causa di scioglimento naturale del contratto».

In merito si osserva quanto segue. La natura del contratto di rete appare quanto mai complessa. Come opportunamente osserva codesta Camera, la natura contrattuale, intesa nel senso civilistico del termine, è indiscutibile e governa tutte le fasi della rete stessa, dalla costituzione, alla dissoluzione.

Tuttavia l'espressa previsione normativa (inalterata fino all'entrata in vigore della legge 81 del 2018) per cui i retisti dovessero essere necessariamente tutti imprenditori e la disciplina della pubblicità della stessa nel registro delle imprese, permea l'istituto di caratteristiche "commerciali".

Quanto precede ha rilevanza notevole sulla soluzione del quesito posto. In particolare nell'ipotesi qui in discussione del contratto privo di soggettività, ove l'elemento civilistico contrattuale è assolutamente preponderante.

FORME DI AGGREGAZIONE

RETE SOGGETTO - Risvolti fiscali

Uno degli elementi sostanziali ed indefettibili previsti dalla disciplina sul contratto di rete è la multilateralità del medesimo. La norma afferma infatti che è costituito da “almeno due imprenditori”.

Una lettura restrittiva che postuli la rilevanza di tale norma solo nel momento genetico, non regge nella contestualizzazione complessiva della disciplina.

L'intera norma, anche nella parte relativa alla gestione del contratto è impostata nella logica esclusiva della multilateralità, così come a tale criterio sono improntate le finalità generali dell'istituto.

Ne consegue che la presenza di almeno due retisti deve essere assicurata per l'intera vita del contratto, così come nel consorzio. Nella fattispecie oggetto del quesito peraltro vi sarebbe anche (come da codesta Camera illustrato) una clausola ulteriore di deduzione della causa legale di scioglimento, come clausola contrattuale.

FORME DI AGGREGAZIONE

RETE SOGGETTO - Risvolti fiscali

Tutto ciò premesso la Scrivente, ritiene che nel caso di reti non soggetto, in cui venga meno la pluralità dei retisti, il mero atto di accertamento da parte dell'unico retista superstite, sia sufficiente per poter chiedere la cancellazione del contratto stesso. Nel caso delle reti non soggetto, codesta Camera potrà verificare *per tabulas*, dalla analisi del registro delle imprese, che effettivamente quanto asserito ed acclarato dal denunziante risponda al vero, accertata la iscrizione in capo a ciascuna delle imprese già contraenti, l'iscrizione di cancellazione della partecipazione alla rete.

Ne consegue che nel caso dedotto (in cui esiste anche una specifica clausola contrattuale) a maggior ragione possa procedersi a cancellazione sulla base dell'accertamento di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianluca Scarponi)

Firmato elettronicamente

CASI AZIENDALI

**SOCIETÀ COMMERCIALE VOLTA AD
APRIRE PUNTI VENDITA IN COMUNE
SUI MERCATI ESTERI**

SOCIETA' PER APERTURA PUNTI VENDITA ALL'ESTERO

DESCRIZIONE DEL CASO AZIENDALE

Alcune imprese industriali con prodotti complementari, decidono di costituire una **SRL commerciale** con lo scopo di aprire punti vendita pluri-marca in alcuni Paesi esteri.

Riguardo ai punti vendita nei Paesi esteri, per ragioni fiscali, viene scelta la soluzione della **succursale estera** (stabile organizzazione all'estero della società commerciale italiana).

SOCIETA' PER APERTURA PUNTI VENDITA ALL'ESTERO

Modello operativo

Nei rapporti tra le **imprese italiane** e le **succursali estere** viene adottata la soluzione del **call off stock** (invio di merce che resta di proprietà dell'impresa italiana sino all'atto del prelievo della succursale estera).

La merce viene inviata direttamente alle succursali estere.

Nel contratto viene prevista una clausola in base alla quale, la merce che, in base ad una regola FIFO è prossima a raggiungere i 365 di giacenza fisica presso la succursale estera viene acquistata dalla stessa o viene ritornata all'impresa italiana.

SOCIETA' PER APERTURA PUNTI VENDITA ALL'ESTERO

La succursale estera, realizzando la fattispecie della stabile organizzazione estera dell'impresa italiana:

- Deve essere registrata ai fini fiscali nel Paese di insediamento;
- Paga le imposte sui redditi nel Paese estero;
- Paga le imposte sui redditi in Italia, con diritto a scomputo (credito d'imposta) delle imposte pagate all'estero, nei limiti dell'IRES italiana gravante sul reddito estero.

CASI AZIENDALI

**CONTRATTO DI RETE STIPULATO TRA
IMPRESE CHE INTENDONO
STIPULARE UN CONTRATTO DI
SVILUPPO CON IL MISE**

CONTRATTO DI SVILUPPO



Ministero dello
sviluppo economico

Seguici su:      

Cerca...



PER IL CITTADINO

PER LE AZIENDE

PER I MEDIA

Iscriviti alla newsletter MISE [Leggi PLUS!](#) [Chiudi](#)

[Home](#) / [INCENTIVI](#) / [INCENTIVI IMPRESA](#) / [CONTRATTI DI SVILUPPO](#)

Contratti di sviluppo

Condividi



Cos'è

Il Contratto di sviluppo, introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

[Incentivi energia](#)



[Incentivi comunicazioni](#)



[Incentivi impresa](#)



CONTRATTO DI SVILUPPO

CONTRATTI DI SVILUPPO

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili).

Il programma di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del **contratto di rete** di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.